

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

2) l'impresa italiana si registra al regime speciale OSS:

- L'impresa italiana si registra al regime speciale OSS utilizzando il proprio numero identificativo Iva italiano;
- L'Agenzia delle Entrate, una volta validati i dati relativi alla registrazione (ALLEGATO 2 – Guida OSS), li inserisce in una Banca Dati e li trasmette agli altri Paesi membri; allo stesso modo verranno trasmesse le eventuali variazioni successive;
- La registrazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello di registrazione; **tuttavia** è possibile iniziare sin da subito ad applicare il regime a condizione che tale impresa provveda a registrarsi entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'operatore ha iniziato a utilizzare il regime OSS;
- L'Agenzia delle Entrate conferma, in via telematica, all'impresa italiana l'avvenuta registrazione al regime speciale OSS;

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Ministero dell'Economia e delle finanze

ITA ENG DEU

Prenota appuntamento Chiamaci 800.90.96.96 Accesso ai servizi Contatti e assistenza Trova l'ufficio



Seguici su: 

Cittadini ▼ Imprese ▼ Professionisti ▼ Intermediari ▼ Enti e PA ▼ L'Agenzia ▼ I nostri uffici

Area riservata

Ti trovi in: [Home](#) / [Imprese](#) / [Agevolazioni](#) / [Regimi opzionali](#) / [Regime opzionale OSS](#) / Che cos'è

REGIME OPZIONALE OSS
INFORMAZIONI
Che cos'è
Chi può accedere al regime OSS non UE
Chi può accedere al regime OSS UE
Dichiarazione Iva Oss
Guida allo sportello unico Iva
Risposte alle domande più frequenti OSS
Normativa e prassi

Che cos'è – Regime Oss (One Stop Shop)

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2022

Con l'adozione dei regimi opzionali Oss e loss l'Italia dà attuazione al c.d. "VAT e-commerce package", che rappresenta una priorità all'interno del più ampio Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma globale dell'IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

L'entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1° gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS. I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:

- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

- **Scelte in relazione al regime speciale dello sportello unico;** l'impresa italiana venditrice on line può adottare una delle seguenti scelte:
 - **Avvalersi appieno della semplificazione:** in tale evenienza le vendite on line B2C poste in essere nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue:
 - NON entrano a far parte del volume d'affari aziendale;
 - NON entrano nelle liquidazioni periodiche ordinarie;
 - NON concorrono a formare il plafond;
 - NON concorrono a formare l'ammontare delle operazioni che consentono i rimborsi trimestrali dell'Iva;
 - NON entrano a far parte della dichiarazione Iva ordinaria;
 - **Avvalersi della semplificazione in modo parziale:** in tale evenienza l'impresa italiana deve svolgere entrambe le procedure; in pratica:
 - deve gestire gli adempimenti previsti per il regime speciale dello sportello unico;
 - deve inserire le vendite on line nell'ambito della gestione Iva ordinaria.
- Così facendo l'impresa italiana beneficia della possibilità di far concorrere le vendite on line alla formazione del plafond e dell'ammontare delle operazioni che consentono di ottenere i rimborsi trimestrali Iva (articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972). Al riguardo sono state pronunciate due importanti Risposte a interpello: la n. 802/2021 e la n. 493/2022.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

RISPOSTA A INTERPELLO N. 802 DEL 9 DICEMBRE 2021

Soluzione di cui al punto n. 1) – solo regime OSS:

Il venditore italiano si avvale del regime speciale, emettendo fatture nei confronti dei consumatori finali di altro Paese Ue solo a richiesta da parte di questi o per scelta.

Le fatture emesse, in questo caso, recano indicata l'Iva del Paese di consumo; ai fini dell'Iva italiana potrebbero recare come titolo di inapplicabilità (dell'Iva italiana) l'articolo 74-sexies del Dpr n. 633/1972; natura dell'operazione N7 – Iva assolta in altro Paese Ue.

La fattura in questione deve essere trasmessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXXX.

Le operazioni in regime speciale restano fuori dei registri Iva ordinari, della comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) e della dichiarazione Iva ordinaria.

Adottando la soluzione in questione e svolgendo solo operazioni con l'estero in regime speciale OSS, a tale venditore NON è però consentito:

- Acquistare beni e servizi con la dichiarazione d'intento;
- Avvalersi delle richieste di rimborso trimestrale Iva.

Ove tale soggetto svolgesse altre operazioni con l'estero in regime ordinario (ad esempio, operazioni B2B non imponibili articoli 8/1/a-b e articolo 41/1/a), in virtù di tali ultime operazioni, nel rispetto delle regole previste, può potersi avvalersi dei benefici in questione.

L'Agenzia delle Entrate con **Risposta a interpello n. 493 del 5 ottobre 2022** ha confermato la correttezza di tale interpretazione.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

RISPOSTA A INTERPELLO n. 493 del 5 ottobre 2022

(.....)

La Società evidenzia, inoltre, di aver effettuato operazioni con soggetti extra-UE per un ammontare tale da consentirle di rispettare i requisiti per accedere alla **qualifica di esportatore abituale** e che il plafond disponibile, considerando soltanto dette operazioni, risulta essere di un valore sufficiente per il recupero del credito IVA maturato.

(.....)

Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Soluzione di cui al punto 2) – regime speciale OSS + regime ordinario:

Il venditore italiano che si avvale della soluzione in argomento deve:

- **Svolgere le procedure previste dal regime speciale OSS emettendo obbligatoriamente le fatture attive recanti indicata l'Iva del Paese di consumo;** ai fini dell'Iva italiana, riguardo alla norma di inapplicabilità dell'imposta, alla luce della risposta a interpello, è da ritenere che sia opportuno indicare entrambe le norme:
 - Regime speciale articolo 74-sexies del Dpr n. 633/1972;
 - Operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993;Natura dell'operazione: N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie.
Così facendo, dovrebbe venire meno anche il dubbio riguardo all'imposta di bollo: NO imposta di bollo, trattandosi di operazione non imponibile.
- **Svolgere anche le procedure previste per il regime ordinario;**
 - Annotando le fatture nel registro delle fatture emesse;
 - Inserendo le fatture attive in questione nelle liquidazioni periodiche Iva, nella comunicazione delle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione Iva ordinaria annuale;
 - Trasmettendo le fatture attive allo SDI con il codice destinatario XXXXXXXX.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

3) Vendita dei prodotti on line

L'ERP (programma gestionale) dell'impresa di e-commerce raccoglie le informazioni necessarie per la consegna del prodotto al luogo indicato dal consumatore finale e per l'eventuale fattura emessa a seguito di richiesta del cliente o per scelta dell'impresa e-commerce.

Come esaminato nelle precedenti slide, la scelta in ordine all'emissione della fattura è strettamente collegata alla volontà dell'impresa di far concorrere le operazioni in argomento alla formazione del plafond (per l'acquisto di beni e servizi in base a dichiarazione d'intento) e alla formazione degli ammontari necessari per potersi avvalere delle richieste di rimborso Iva (articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972).

Nel caso in cui l'impresa NON sia interessata a beneficiare del plafond e delle richieste di rimborso dell'Iva, essa può limitarsi a emettere fattura nell'ambito del regime speciale OSS, a richiesta del cliente o in via volontaria.

In tale situazione é da ritenere che la stessa:

- debba essere emessa nell'ambito del regime speciale OSS. Le fatture emesse nell'ambito di tale regime sono espressamente previste dall'articolo 63 Quater del Regolamento n. 282/2011 (riportato in precedenti slide), in tema di documentazione da tenere al fine di dimostrare la correttezza dei comportamenti adottati;
- NON entri nella dichiarazione Iva ordinaria;
- **debba recare indicata l'aliquota e l'Iva del Paese di consumo;**
- quale norma di inapplicabilità dell'Iva italiana debba indicare l'articolo 74-sexies del Dpr n. 633/1972; natura operazione: N7 - IVA assolta in altro stato UE. (1)

Nota (1): non sembra, infatti, corretto indicare come codice natura N3.2 su fatture che non entrano nella gestione ordinaria dell'iva. In questo senso sembra deporre la Risposta dell'Agenzia delle Entrate riportata nella successiva slide.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Risposte Agenzia Entrate Videoforum Italia Oggi 25.1.2022

9. FATTURAZIONE VENDITE INTRACOMUNITARIE.

Secondo la risposta ad interpello n. [802](#) del 9 dicembre 2021, le vendite intracomunitarie a distanza di beni inviati dall'Italia verso altri Stati membri, soggette ad Iva nel paese di arrivo, essendo qualificate in Italia operazioni "non imponibili" **concorrono all'agevolazione per gli esportatori abituali ed al presupposto per il rimborso del credito annuale o infrannuale, anche se effettuate da soggetti passivi che si avvalgono del regime OSS-UE, a condizione che siano fatturate, contabilizzate e riportate nella dichiarazione annuale. Si chiede di sapere se nell'eventualità in cui, per tali operazioni, venga emessa fattura elettronica via Sdi, debba essere indicato quale codice natura "N.7" oppure "N3.2".**

Si ritiene che per la fattispecie indicata nella fattura elettronica via Sdi debba essere valorizzata la natura "N3.2"

OSSERVAZIONE: Di conseguenza, se la fattura emessa NON entra a far parte della gestione ordinaria dell'Iva (e resti confinata nella sola gestione speciale OSS), è da ritenere corretto indicare come natura dell'operazione: N7.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 aggiornata il 12 febbraio 2021

Domanda

Come si predispone una **fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano** tramite la procedura disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi" e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l'indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

Risposta

L'operatore IVA italiano **può scegliere** di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una **fattura elettronica**.

NB: Nella FAQ si parla di fattura elettronica. In realtà, in tale ambito, viene emessa fattura cartacea o in PDF (su richiesta del cliente o per scelta aziendale); il formato XML serve a trasmettere allo SDI i dati di tale fattura.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

- nel campo Codice destinatario i 7 caratteri "XXXXXXX"
- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:
 - nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
 - nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il Sdl non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale".

Infine, per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

FATTURAZIONE ATTIVA PER LE IMPRESE IN REGIME OSS

Riguardo alla fatturazione attiva (nell'ambito dei regimi speciali), la **Relazione ministeriale alla bozza del Decreto Legislativo** afferma che:

- per ridurre gli oneri per le imprese che si avvalgono del regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie (OSS-UE) **è stato valutato opportuno eliminare l'obbligo di emettere fattura per le operazioni effettuate nell'ambito del regime;**
- atteso che il rispetto delle regole di fatturazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è stato valutato molto gravoso, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, è stato fissato il criterio per cui, **nel caso in cui sia emessa fattura, le norme in materia di fatturazione devono essere quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali;**

NB: L'impresa italiana potrebbe decidere di emettere comunque la fattura e ciò anche al fine di gestire in modo più semplice la restituzione dei beni a seguito di recesso da parte del cliente.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

ALTRI ADEMPIMENTI

- **Trasmissione della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX o suo inserimento nell'esterometro** (tale ultima soluzione era ancora possibile per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2022);

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA FAQ DEL 20 GENNAIO 2022

Un soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l'obbligo di presentare l'esterometro?

Sì. L'emissione di fattura verso privati stranieri comporta l'obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.

Si consideri comunque che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (1) i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

Nota (1): Termine prorogato al 30 giugno 2022.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

ADM
L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Chi siamo Pubblicazioni ed Eventi Servizi digitali Laboratori chimici Oltre Frontiera Videoprocessi ADM 🔍

Le attività

- Accise
- Dogane
- Monopoli

SERVIZI DIGITALI

INTRASTAT

- Riferimenti Normativi sull'Intrastat
 - Decreto 27 Ottobre 2000 - GU n° 261 del 8 Novembre 2000
 - Circolare n° 69/D del 3 Dicembre 2000
 - Pacchetto IVA 2010
 - Circolare n° 230/D del 13 Dicembre 2000
 - Mailing List Intrastat
 - Software

Home / Servizi digitali / Intrastat / Riferimenti Normativi sull'Intrastat / Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 – nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2022

Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 – nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2022

- Determinazione n. 493869 del 23 dicembre 2021 - pdf
- Allegato 1 - Modello Intra -1 - pdf
- Allegato 2 - Modello Intra -1 Bis - pdf
- Allegato 3 - Modello Intra - 1 Ter - pdf
- Allegato 4 - Modello Intra - 1 Quater - pdf
- Allegato 5 - Modello Intra - 1 Quinquies - pdf
- Allegato 6 - Modello Intra -2 - pdf
- Allegato 7 - Modello Intra -2 Bis - pdf
- Allegato 8 - Modello Intra - 2 Ter - pdf
- Allegato 9 - Modello Intra - 2 Quater - pdf
- Allegato 10 - Modello Intra - 2 Quinquies - pdf
- Allegato 11 - Istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi - pdf
- Allegato 12 - Specifiche tecniche e tracciati record degli elenchi riepilogativi - pdf
- Allegato 13 - Modello Intra - 1 Sexies - pdf

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Tabella B

NATURA DELLA TRANSAZIONE

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	

N1. Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3'

N2. La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia



7.8.4 INTRASTAT

Per le cessioni e prestazioni in regime OSS non dovrebbe sussistere l'obbligo di presentazione degli INTRASTAT. Infatti, secondo la regola generale, le operazioni effettuate verso privati consumatori non sono soggette agli obblighi di *listing*⁹⁴.

In dottrina, tuttavia, è stato sostenuto che tale obbligo potrebbe comunque sussistere quando per la medesima operazione viene emessa fattura su base volontaria⁹⁵.

In senso contrario si è espressa, invece, Assosoftware, ritenendo che dovrebbe prevalere la regola generale che esonera dagli INTRASTAT la generalità delle operazioni intracomunitarie B2C⁹⁶.

⁹⁴ Si veda l'art. 1 co. 1 lett. a) del DM 22.2.2010. Con circ. Agenzia Entrate 21.6.2010 n. 36, § 12, era stato poi espressamente chiarito che *"le operazioni che intervengono con privati consumatori non vanno incluse negli elenchi Intrastat"*.

⁹⁵ Sirri M., Balzanelli M. "E-commerce, con emissione di fattura l'Intrastat conviene", *Il Sole - 24 Ore*, 21.8.2021, p. 18.

⁹⁶ Cfr. FAQ Assosoftware 8.3.2022

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

- **Trasmissione del Modello Intra 1-bis**: tenuto conto della necessità di raccogliere le informazioni necessarie per la compilazione delle statistiche degli scambi con l'estero, in una prima fase si riteneva che tale adempimento venisse mantenuto (eventualmente ai soli fini statistici).
- In base alla **Determinazione n. 493869 dell'Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2021**, con la quale, con effetto dal 1° gennaio 2022, è stata attuata riformulazione delle Istruzioni alla compilazione dei modelli Intra, sembrerebbe che per le vendite a distanza tale adempimento NON sia previsto.
- In questo senso depone la Risposta FAQ di ASSOSOFTWARE, riportata nella successiva slide.
- NON tutti i Paesi Ue sono allineati sul tema. Ad esempio, le Dogane francesi prevedono l'obbligo del modello Intra per i venditori on line.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

MONITOR FATTURA ELETTRONICA ASSOSOFTWARE

Aggiornamenti di Venerdì 22 ottobre 2021

Operazioni OSS/IOSS

DOMANDA

Considerato l'avvio dei regimi IVA OSS/IOSS dal 1 luglio 2021, si chiede come deve essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica. Si chiede inoltre se tali operazioni dovranno essere inserite nella Comunicazioni Operazioni Transfrontaliere (i.e. esterometro), ovvero nel Modello Intrastat. Si chiede infine se tali operazioni dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

RISPOSTA

Come è noto dal 1° luglio 2021 sono entrati in vigore i nuovi regimi fiscali agevolati per le vendite a distanza di beni (One Stop Shop – OSS e Import One Stop Shop - IOSS), all'interno della Comunità Europea.

Tali regimi sono stati previsti per agevolare l'operatore nell'assolvimento dell'imposta e nella gestione degli adempimenti IVA nel Paese di destinazione dei beni, in alternativa all'apertura di una posizione IVA nel Paese stesso. Infatti, i soggetti passivi che opteranno per uno dei due regimi dovranno semplicemente effettuare una dichiarazione online, a cadenza trimestrale (mensile per IOSS), per comunicare tutte le operazioni effettuate verso l'estero e assolvere all'imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento nel Paese di registrazione. L'adesione ai nuovi regimi esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. Pertanto, tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d'affari.

Ciò premesso, **in merito alla compilazione della Fattura elettronica**, il suggerimento è quello di indicare solo l'imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l'art.74-sexies del DPR 633/1972), con IVA esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).

Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l'IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare, nel campo imponibile di un altro rigo, l'iva unionale utilizzando il **codice natura N2.2**.

Usare altre Nature per l'imponibile, diverse da N7, a nostro avviso sarebbe fuori luogo, oltretutto rischioso per gli effetti automatici che si potrebbero avere sui registri IVA e LIPE precompilati

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

In merito alla trasmissione dell' Esterometro (che tra l'altro sarà soppresso dal 2022) e degli **elenchi Intrastat**, si ritiene che le vendite a distanza transfrontaliere non ricadano tra le operazioni da comunicare.

Come sopra esposto, infatti, si tratta di operazioni per le quali non è previsto alcun obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. Inoltre, laddove la fattura sia emessa facoltativamente potrebbe sorgere l'obbligo della trasmissione dei dati che, tuttavia, sarebbe automaticamente assolto dalla fattura elettronica medesima.

Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, invece, sebbene negli ultimi anni siano stati oggetto di profonde rivisitazioni, rispondono all'obiettivo di tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi IVA, pertanto, non si ritiene vi siano i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo. In conclusione, considerato lo spirito di semplificazione introdotto dai nuovi regimi e l'esonero generalizzato previsto per gli adempimenti IVA, l'indicazione data agli associati è quella di indirizzare i software per la non compilazione di tali comunicazioni, indipendentemente dal fatto che sia emessa, o meno, la fattura (che rimane facoltativa).

Per quanto riguarda l'eventuale **applicazione dell'imposta di bollo**, si ritiene che, trattandosi di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, non vi siano i presupposti per l'assoggettamento. Anche in questo, laddove si decida di emettere facoltativamente la fattura, la codifica N7 suggerita o l'eventuale codifica ad hoc che, si auspica, venga introdotta, dovrebbe consentire di non far concorrere il documento al calcolo dell'imposta di bollo virtuale. In un'ottica di semplificazione e di riduzione gli aggravii a carico degli operatori, infatti, si ritiene preferibile evitare disparità di trattamento per le medesime operazioni, pertanto, l'augurio è che sia confermata l'indicazione di non applicare l'imposta per tutte le operazioni effettuate e indipendentemente dalla scelta di emettere o meno la fattura.

Ovviamente i suggerimenti dell'Associazione non sono vincolanti ma hanno l'obiettivo di assistere le imprese del settore nella predisposizione degli strumenti software cercando di allineare i comportamenti degli operatori anche ai fini di successivi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

QUESITO

La nostra società riguardo alle proprie vendite on line paga una commissione a paypal (sede Lussemburghese), attualmente pari a circa il 2,7% del prezzo.

Ci si chiede quale debba essere il trattamento Iva di tale commissione.

RISPOSTA

Poiché PAYPAL è una società avente sede in un Paese Ue, la Vostra società a fronte di tale commissione deve numerare e integrare la fattura estera per operazione esente articolo 10, n. 1, del Dpr n. 633/1972 e deve provvedere alla sua annotazione nel registro fatture emesse e nel registro acquisti.

I dati della stessa devono essere trasmessi allo SDI con il documento TD17 (Cfr. la Risposta a interpello n. 91/2020, riguardante il caso delle commissioni POS, ma applicabile anche alle commissioni in argomento).

Trattandosi di un servizio esente nel Paese del committente NON è obbligatorio trasmettere il modello Intra servizi.

SERVIZI ESCLUSI DA SEGNALAZIONE

SERVIZI ESENTI O NON IMPONIBILI NEL PAESE DEL COMMITTENTE

1. Come è possibile accertare che, per una determinata prestazione di servizio, l'imposta non è dovuta nello Stato membro del committente, in modo da non includere tale operazione negli elenchi riepilogativi?

L'art. 50, comma 6, ultimo periodo, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 dello stesso anno, stabilisce, in conformità all'art. 262, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE, che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. In senso conforme si esprime l'art. 5, comma 4, del D.M. 22 febbraio 2010

Per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque, necessario appurare se per essa è dovuta l'IVA nel Paese di stabilimento del committente.

Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il **regime di non imponibilità o il regime di esenzione**: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

Nell'ipotesi in cui, invece, **il committente della prestazione sia stabilito in altro Stato membro**, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente.

Si considera che il prestatore italiano abbia agito in buona fede nell'accertare che per la prestazione resa non sia dovuta l'imposta nello Stato membro del committente quando **ha richiesto ed ottenuto una dichiarazione redatta dal medesimo committente** in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente.

Il prestatore stabilito in Italia, in possesso della predetta dichiarazione, è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed, eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i quali ha ottenuto la dichiarazione in commento.

Inoltre, **in mancanza di tale dichiarazione**, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente.(...)"

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Risposta a interpello n. 91 dell'11 marzo 2020

OGGETTO: IVA -Commissioni pos addebitate da società britannica – esterometro

(...)

Se ne deduce quindi una sostanziale assimilazione di questa tassa alle *fee* pagate per i servizi di pagamento di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera *d*) della Direttiva 112/2006/CE, ai sensi del quale sono esenti da IVA *"le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti"*.

Ai fini IVA, questo servizio è territorialmente rilevante in Italia in quanto reso a un committente (*i.e.* l'Istante), soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato [cfr. articolo 7-*ter* comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in seguito "Decreto IVA"].

Ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, il Contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), che in questo caso - essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE (1)- avviene integrando la fattura ricevuta da BETA LTD con il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n.1) del Decreto IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento.

(...)

Nota (1): al tempo della risposta il Regno Unito faceva ancora parte dell'Unione Europea; a partire dal 1° gennaio 2021 esso è uscito dall'ambito Ue.

In relazione alle fatture in argomento occorre quindi svolgere la procedura di reverse charge di cui all'articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

4) Gestione degli eventuali resi a seguito di recesso

Occorre distinguere tra due situazioni:

- se l'impresa italiana ha emesso fattura (con indicazione dell'Iva del Paese di consumo), essa provvede ad emettere nota credito (con indicazione dell'Iva del Paese di consumo) e la annota (con il segno meno) nel Registro OSS (o in apposito registro Note credito OSS); se si tratta di impresa che ha adottato la soluzione di gestire le operazioni OSS anche in contabilità Iva, ai fini dell'Iva italiana, deve emettere la nota credito come operazione non imponibile articolo 41/1/b del DL n. 331/1993, natura operazione N3.2. Naturalmente su tale Nota credito occorre indicare anche l'Iva del Paese di consumo;
- se l'impresa italiana NON ha emesso fattura annota l'importo del reso con segno negativo nel registro dei corrispettivi OSS;

5) Trasmissione della dichiarazione trimestrale OSS (e pagamento dell'Iva a debito): entro la fine del mese solare successivo al trimestre solare di riferimento

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL TAXATION
AND CUSTOMS UNION
Indirect Taxation and Tax administration
VAT
Brussels, March 2021

Guide to the VAT One Stop Shop

(applicable from 1 July 2021)

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE OSS – ALLEGATO 3 - UNION SCHEME (COLONNA C)

PARTE 1 – Informazioni di carattere generale

Numero di riferimento unico della dichiarazione trimestrale OSS attribuito dal Paese di identificazione dell'impresa (composto da: codice Paese + n. identificativo Iva + trimestre di riferimento).

1. Numero identificativo Iva dell'impresa
2. Trimestre di riferimento
 - 2.1 Data iniziale e data finale del trimestre di riferimento
3. Valuta

PARTE 2 – Per ogni Paese membro di consumo dove è dovuta l'Iva (in pratica, **la Parte 2 deve essere ripetuta per ogni Paese membro di consumo**)

2(a) **SERVIZI** (intracomunitari) forniti a partire dal Paese membro di identificazione e da stabili organizzazioni poste fuori dell'Unione Europea

2(b) **BENI** spediti o trasportati dal Paese membro di identificazione (al Paese membro di consumo): vendite a distanza intracomunitarie.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

4. Codice del Paese membro di consumo
5. Aliquota Iva ordinaria del Paese di consumo
6. Aliquota Iva ridotta del Paese di consumo
7. Base imponibile delle vendite con Iva ordinaria
8. Ammontare dell'Iva ad aliquota ordinaria
9. Base imponibile delle vendite con Iva ridotta
10. Ammontare dell'Iva ad aliquota ridotta
11. **Totale Iva dovuta** riguardo alle prestazioni di servizi dichiarate nella sezione 2(a) e per le vendite di beni dichiarate nella parte 2(b)
 - 2(c) – **SERVIZI** (intracomunitari) forniti a partire da stabili organizzazioni ubicate in Paesi membri diversi dal Paese di identificazione
 - 2(d) – **BENI** forniti con spedizione o trasporto da Paesi membri diversi dal Paese di identificazione (al Paese membro di consumo): vendite a distanza intracomunitarie.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

12. **Codice del Paese membro di consumo**

13. Aliquota Iva ordinaria del Paese di consumo

14. Aliquota Iva ridotta del Paese di consumo

15. **Numero identificativo Iva**, o se non disponibile (l'assenza del numero identificativo Iva dovrebbe essere un caso eccezionale), numero di riferimento fiscale, compreso il codice Paese:

- Della stabile organizzazione dalla quale sono eseguite le forniture di servizi, o
- Della stabile organizzazione dalla quale i beni sono spediti o trasportati.

Nel caso di vendite di beni eseguite ai sensi dell'articolo 14—bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE e l'impresa NON possiede un numero identificativo Iva o un numero di riferimento fiscale nel Paese membro dal quale inizia la spedizione o il trasporto, occorre indicare il codice del Paese membro.

16. Base imponibile delle vendite con Iva ordinaria

17. Ammontare dell'Iva ad aliquota ordinaria

18. Base imponibile delle vendite con Iva ridotta

19. Ammontare dell'Iva ad aliquota ridotta

20. **Ammontare totale dell'Iva dovuta** per le forniture di servizi dichiarate nella sezione 2c e delle forniture di beni dichiarate nella sezione 2d

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

2 (e) – Totale generale:

- Delle forniture di beni e servizi dal Paese di identificazione;
- Delle forniture di beni da un altro Paese membro
- E di servizi da parte di tutte le stabili organizzazioni NON localizzate nello Stato membro di identificazione.

21. **Totale Iva dovuta** (casella 11 + casella 20)

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

PARTE 3 – Per ogni Paese membro di consumo per il quale viene eseguita una **correzione Iva**

22. Periodo fiscale oggetto di rettifica

23. Codice Paese dello Stato di consumo

24. Totale Iva risultante dalla correzione delle forniture

PARTE 4 – Saldo dell'Iva dovuta per ogni Stato membro di consumo

25. Totale Iva dovuta comprensiva delle correzioni di precedenti dichiarazioni trimestrali

PARTE 5 – Totale Iva dovuta per l'insieme dei Paesi membri

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS - ESEMPIO



Dichiarazione IVA - Regime Oss-Ue

Dati identificativi

Identificativo IVA:
 Denominazione:-
 Anno: 2021
 Periodo: 3°(lug-sett)
 Protocollo dichiarazione: IT

Forniture dallo Stato membro di identificazione

Tipo di fornitura	Stato di consumo	Tipologia aliquota	Aliquota IVA (%)	imponibile IVA (€)	IVA (€)
BENI	FRANCIA	STANDARD	20,00	339,37	67,88
BENI	FRANCIA	RIDOTTO	10,00	25,55	2,55
BENI	FRANCIA	RIDOTTO	5,50	650,24	35,76
BENI	GERMANIA	STANDARD	19,00	252,28	47,93
BENI	GERMANIA	RIDOTTO	7,00	339,63	23,78
BENI	PORTOGALLO	STANDARD	23,00	70,00	16,10
BENI	ROMANIA	STANDARD	19,00	37,18	7,07
BENI	ROMANIA	RIDOTTO	9,00	217,43	19,57
BENI	SLOVACCHIA	STANDARD	20,00	293,15	58,63
BENI	AUSTRIA	STANDARD	20,00	29,12	5,83
BENI	AUSTRIA	RIDOTTO	10,00	46,36	4,64
BENI	AUSTRIA	RIDOTTO	13,00	15,31	1,99
BENI	SVEZIA	STANDARD	25,00	81,72	20,43
BENI	SVEZIA	RIDOTTO	12,00	328,29	39,39
BENI	BELGIO	RIDOTTO	6,00	553,21	33,20
BENI	BELGIO	STANDARD	21,00	179,86	37,74
BENI	ESTONIA	STANDARD	20,00	124,59	24,91

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS - ESEMPIO

Totale IVA dichiarata per i servizi forniti dallo Stato membro di identificazione (€): 0,00

Totale IVA dichiarata per le cessioni di beni forniti dallo Stato membro di identificazione (€): 447,40

Totale Dichiarazione IVA

Totale IVA dichiarata per le prestazioni di servizi e cessioni di beni verso gli Stati membri di consumo (€): 447,40

Saldo IVA dovuta per ogni Stato membro di consumo

Stato di consumo: FRANCIA

Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 106,19

Stato di consumo: GERMANIA

Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 71,71

Stato di consumo: PORTOGALLO

Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 16,10

Stato di consumo: ROMANIA

Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 26,64

Stato di consumo: SLOVACCHIA

Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 58,63

Stato di consumo: AUSTRIA

Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 12,46

Stato di consumo: SVEZIA

Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 59,82

Stato di consumo: BELGIO

Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 70,94

Stato di consumo: ESTONIA

Totale IVA dovuta, comprese le correzioni delle dichiarazioni precedenti (€): 24,91

Totale IVA dovuta

Totale IVA dovuta agli Stati membri di consumo (€): 447,40

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – ESEMPIO DI REGISTRO OSS

Codice	Descrizione	Data	Numero	Data Document	Cliente	Iso Cli.	Iso SEDE	Imponibile	Imposta	Totale	% IVA	Cod. IVA	Descrizione IVA
AT	Austria							29,12	5,83	34,95	20,00		
BE	Belgio							179,86	37,74	217,60	21,00		
BE	Belgio							553,21	33,20	586,41	6,00		
DE	Germania							252,28	47,93	300,21	19,00		
DE	Germania							339,63	23,78	363,41	7,00		
EE	Estonia							124,59	24,91	149,50	20,00		
FR	Francia							25,55	2,55	28,10	10,00		
FR	Francia							339,37	67,88	407,25	20,00		
FR	Francia							650,24	35,76	686,00	5,50		
NL	Olanda							0,00	0,00	0,00	21,00		
PT	Portogallo							70,00	16,10	86,10	23,00		
RO	Romania							37,18	7,07	44,25	19,00		
RO	Romania							217,43	19,57	237,00	9,00		
SE	Svezia							328,29	39,39	367,68	12,00		
SE	Svezia							81,72	20,43	102,15	25,00		
SK	Repubblica Slovacca							293,15	58,63	351,78	20,00		
	<i>Totale</i>							3.583,29	447,40	4.030,69			

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – versamento dell'Iva OSS

6) Versamento dell'Iva OSS: entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento, occorre procedere al versamento dell'Iva all'Agenzia delle Entrate italiana; **il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dall'impresa italiana tramite il Portale OSS, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, intestato all'operatore.** Accedendo al Portale OSS è possibile scegliere la Dichiarazione per la quale effettuare il pagamento, indicarne l'importo e il codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l'addebito (tipo RID) dell'Iva dovuta.

ULTERIORI ASPETTI

- **Le dichiarazioni trimestrali OSS e l'Iva versata vengono acquisite dallo Stato membro di identificazione e sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.**
- **Eventuali rettifiche** della dichiarazione Iva OSS presentata devono essere eseguite nelle dichiarazioni successive entro 3 anni.
- Occorre tenere agli atti per il periodo di 10 anni la **documentazione** delle operazioni effettuate nell'ambito del regime speciale OSS.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – Dichiarazione annuale ordinaria

Dichiarazione trimestrale OSS

In tale dichiarazione vengono indicate:

- le vendite a distanza intracomunitarie (poste in essere nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue);
- le rettifiche relative a dichiarazioni trimestrali OSS presentate per i trimestri precedenti (le rettifiche principali sono da ascrivere ai resi generati dall'attivazione della clausola di recesso);

Dichiarazione Iva annuale ordinaria (nell'ipotesi di contribuente che si avvale in modo completo della semplificazione prevista per il regime speciale OSS)

In tale dichiarazione vengono indicate le operazioni attive e passive NON indicate nella dichiarazione trimestrale OSS:

- le vendite interne all'Italia (poste in essere nei confronti di operatori economici e di consumatori finali italiani);
- le cessioni intracomunitarie ordinarie B2B, le cessioni all'esportazione, le cessioni interne, etc.
- gli acquisti e le importazioni di beni;
- gli acquisti di servizi,
- Etc.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

VENDITA DI BENI ESENTI DA IVA O CON ALIQUOTA ZERO NEL PAESE UE DI DESTINAZIONE

Nel caso di vendita a distanza di **beni esenti dall'Iva nel Paese di consumo (o ad aliquota zero)**, la stessa NON deve essere inserita nella dichiarazione OSS.

Nella GUIDA OSS, p. 39, viene affermato che:

In addition, supplies that are exempt in a Member State of consumption, must not be included in the One Stop Shop return. This is valid for all exempt supplies, irrespective of whether or not the supplier is entitled to deduct input VAT. Supplies to which a so-called zero rate is applied lead to the same result as exempt supplies with the right of input VAT deduction and are therefore not included in the One Stop Shop return either.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IVA EVENTUALMENTE SUBITA NEL PAESE DI CONSUMO

Nel caso in cui l'impresa venditrice on line subisca dell'Iva nei Paesi di consumo tale Iva **NON può essere compensata con Iva OSS**, ma può essere chiesta a rimborso con le procedure previste dalla **Direttiva 2008/9/CE** (per le imprese di Paese Ue) e dalla Direttiva 1986/560/CEE (per le imprese di Paese extra Ue).

Nella Guida OSS viene affermato che:

9. *Can a taxable person offset VAT on business expenses incurred in the Member State of consumption in his One Stop Shop VAT return?*

No. VAT on business expenses incurred in the Member State of consumption cannot be offset against supplies declared in the One Stop Shop VAT return. Those expenses must be claimed via the Electronic VAT Refund Mechanism (under Council Directive 2008/9/EC) or under the procedure governed by the 13th VAT Directive (Council Directive 86/560/EEC) or via the domestic VAT return should the taxable person be registered (but not established) in the Member State of consumption.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

DICHIARAZIONE TRIMESTRALE OSS IN ASSENZA DI OPERAZIONI

Nel caso in cui in un trimestre NON vengano poste in essere operazioni rilevanti ai fini della dichiarazione OSS (né operazioni attive, né rettifiche), la dichiarazione deve essere presentata comunque.

Nella Guida OSS viene affermato che:

10. What if no supplies are made in any Member State of consumption in a particular return period?

If a taxable person makes no One Stop Shop supplies whatsoever throughout the EU in a return period and has no corrections to make to previous VAT returns, he is required to submit a 'nil return'.

A "nil return" means in practice the following:

The taxable person (or the intermediary on his behalf) is required to fill in his individual VAT identification number allocated by the Member State of identification, the tax period, the total VAT amount due (= zero) and the total VAT amount resulting from corrections of previously submitted returns (= zero).

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

[Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia](#)

Dichiarazione trimestrale OSS – informazioni tratte dalla GUIDA OSS

RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE OSS

Nel caso in cui l'impresa italiana **ritardi nella trasmissione della dichiarazione trimestrale OSS**, l'Agenzia delle Entrate italiana, nel decimo giorno successivo alla scadenza invia alla stessa, per via elettronica, un **messaggio di sollecito** («reminder»); **i solleciti successivi saranno inoltrati dal Paese di consumo.**

Eventuali sanzioni e interessi saranno applicate dal Paese di consumo.

Nel caso in cui tale impresa riceva solleciti per tre trimestri successivi e NON presenti la dichiarazione trimestrale OSS nei 10 giorni successivi, essa verrà esclusa dal regime speciale;

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con utilizzo di deposito logistico in altro Paese Ue

PROCEDURA DI VENDITA ON LINE A MEZZO DI DEPOSITO LOGISTICO IN ALTRO PAESE UE

L'impresa italiana che intenda vendere a distanza anche tramite depositi logistici localizzati in altri paesi Ue deve svolgere i seguenti adempimenti:

- 1) Aprire la posizione Iva nel Paese Ue in cui è ubicato il deposito logistico; tempo tecnico da 4 a 8 settimane;
- 2) Stipulare il contratto di deposito con l'operatore logistico di riferimento;
- 3) Trasferire i prodotti dall'Italia al Paese del deposito fiscale / destinatario registrato; con emissione DDT , lettera di vettura internazionale CMR (la quale attesta l'esistenza del contratto di trasporto);

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Procedure operative

Procedura vendita on line con utilizzo di deposito logistico in altro Paese Ue

4) Emettere fattura per operazione non imponibile articolo 41/2/c del DI n. 331/1993, al costo, dalla posizione Iva italiana (dell'impresa venditrice e-commerce) alla posizione Iva della stessa nel Paese di destinazione; trasmettere i dati della fattura allo SDI con lo stesso codice destinatario dell'impresa trasferente (Risposta dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2023);

5) Al momento della vendita on line:

- **Merce consegnata nello stesso Paese Ue del deposito logistico (vendita interna al Paese del deposito logistico)**: applicazione dell'Iva di tale Paese (meglio se a mezzo di emissione fattura tramite la posizione Iva aperta in tale Paese);
- **Merce consegnata in altro Paese Ue (vendita a distanza intracomunitaria)**: applicazione dell'Iva del Paese di consumo mediante il regime speciale OSS - posizione Iva italiana;

6) Gestione dei resi a seguito di recesso:

- **Merce consegnata nello stesso Paese Ue del deposito logistico**: gestione da parte della posizione Iva di tale Paese Ue;
- **Merce consegnata in altro Paese Ue**: gestione tramite regime speciale OSS – posizione Iva italiana.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

INDIVIDUAZIONE DELLA CORRETTA ALIQUOTA IVA

Sino al 30 giugno 2021, l'impresa italiana che vendeva prodotti on line, con superamento della soglia, al fine di individuare la corretta aliquota Iva da applicare si avvaleva normalmente del **consulente estero** incaricato di gestire la posizione Iva locale. Così avviene ancora nel caso di vendita tramite deposito logistico estero.

A partire dal 1° luglio 2021, potendo, in genere, chiudere le posizioni Iva aperte nei vari Paesi Ue, è venuto a mancare il supporto del consulente fiscale del Paese estero, salvo specifico accordo con il consulente estero.

A tale riguardo la Commissione europea ha messo a punto una **banca dati finalizzata a consentire la corretta individuazione dell'aliquota Iva**.


L'accesso a tale banca dati può essere eseguito mediante utilizzo del seguente link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html

Maggiormente utile, ad avviso dello scrivente, si presenta l'utilizzo della banca dati
ACCESS2 MARKETS

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue



European Commission | Italiano (it)

European Commission > Taxation and Customs > Taxes in Europe Database v3

Home Page: Simple Search, Advanced Search, VAT Search

Search Tax (Simple)

Tax Type(s):

Country(ies):

Situation on No Yes


All historical versions: No Yes

Keyword(s)

v3.17.0 | Top

VAT Rates in Europe

Standard Value-Added Tax (VAT) Rates in European Union Countries and the United Kingdom, as of January 2023



Sources: European Commission, "Taxes in Europe Database v3," and Richard Asquith, "VAT & GST rates 2023"

2023 VAT Rates in Europe

VAT Rates Among European Union Member States and the United Kingdom, as of January 2023

Country	Super-reduced Rate (%)	Reduced Rate (%)	Parking Rate (%)	Standard Rate (%)
Austria (AT)	–	10 / 13	13	20
Belgium (BE)	–	6 / 12	12	21
Bulgaria (BG)	–	9	–	20
Croatia (HR)	–	5 / 13	–	25
Cyprus (CY)	–	5 / 9	–	19
Czech Republic (CZ)	–	10 / 15	–	21
Denmark (DK)	–	–	–	25
Estonia (EE)	–	9	–	20
Finland (FI)	–	10 / 14	–	24
France (FR)	2.1	5.5 / 10	–	20
Germany (DE)	–	7	–	19
Greece (GR)	–	6 / 13	–	24
Hungary (HU)	–	5 / 18	–	27
Ireland (IE)	4.8	9 / 13.5	13.5	23
Italy (IT)	4	5 / 10	–	22

Latvia (LV)	–	5 / 12	–	21
Lithuania (LT)	–	5 / 9	–	21
Luxembourg (LU)	3	7	13	16
Malta (MT)	–	5 / 7	–	18
Netherlands (NL)	–	9	–	21
Poland (PL)	–	5 / 8	–	23
Portugal (PT)	–	6 / 13	13	23
Romania (RO)	–	5 / 9	–	19
Slovakia (SK)	–	10	–	20
Slovenia (SI)	–	5 / 9.5	–	22
Spain (ES)	4	10	–	21
Sweden (SE)	–	6 / 12	–	25
United Kingdom (GB)	–	5	–	20

Notes: When one of the major EU VAT directives was adopted in 1991, some EU countries were applying reduced, super-reduced, or zero rates to goods and services that were not specified by the new regulations as falling within the zero-rate or reduced-rate categories. To ease the transition to a standard rate on these goods and services, a so-called “parking rate” was permitted. Although it was intended to be phased out, some countries still apply it. Since April 2022, in order to secure the principle of equal treatment, EU countries can apply two reduced rates not lower than 5 percent to several goods and services, one super reduced rate below 5 percent and one exemption.

Source: European Union, “VAT rules and rates,” https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm#shortcut-5 European Commission, “Taxes in Europe Database v3,”

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

INDIVIDUAZIONE DELLA CORRETTA ALIQUOTA IVA MEDIANTE LA BANCA DATI ACCESS 2 MARKETS

Al fine di individuare la corretta aliquota dell'Iva, riguardo alla vendita on line di beni fisici, è consigliabile operare come segue:

- Procedere alla **corretta classificazione doganale** dei beni oggetto di vendita;
- Accedere alla banca dati comunitaria ACCESS2MARKETS (come da esempio riportato nel seguito);
- Eseguire il controllo almeno prima di presentare la dichiarazione trimestrale OSS.

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

ESEMPIO

Impresa italiana, venditrice on line, intende verificare qual'è l'aliquota dell'Iva in FINLANDIA per la vendita di olio di oliva extravergine in confezione da 1 litro, nei confronti di consumatori finali finlandesi.

[home](#) > [consultazione](#) > nomenclature taric - indice taric > nomenclature taric - visualizza

Criteri: 

Codice	
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1509 2000	- Olio extra vergine di oliva
1509 2000 10	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri
1509 2000 90	- - altre
1509 3000	- Olio vergine di oliva
1509 3000 10	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri
1509 3000 90	- - altre
1509 4000 00	- altri oli d'oliva vergini
1509 9000	- altri
1509 9000 10	- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri
1509 9000 90	- - altro

Chiudi

Indietro

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

Banca dati Access2Markets



EN English

Search

Business, Economy, Euro

Access2Markets

Home

Goods ▼

Services ▼

Investment ▼

Markets ▼

Toolbox ▼

Contact

[➔ Single Entry Point for Trade Barriers](#)

My Trade Assistant



Goods + ROSA



Services and Investment ▼



Procurement ▼



Restrictions imposed by Russia / Belarus ▼



Including **ROSA** Rules of Origin Self-Assessment

[i How to use this form](#)

[⚠ Disclaimer](#) ▼

Product name or HS code

1509200010

Country from

Italy



Country to

Finland



Search >

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

Banca dati Access2Markets



Intra EU trade

Results for product code 1509.20.0010 from Italy to Finland

Product requirements

Taxes

How to read the results

Taxes

latest update: 24 July 2023

[How to read the results](#)

Tax type	Standard rate	See more
Excise Tax (EXC)	-	Finland - EU
Value Added Tax (VAT)	14%	Finland - EU



Notes

VAT

A tax rate of 14% applies to products intended for human and animal consumption and to products intended for use in the food industry.

A tax rate of 24% applies to all other products.

GUIDA ALLA VENDITA DI BENI FISICI TRAMITE INTERNET
Aspetti fiscali e doganali

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI PAESI
EXTRA UE**

CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE **normativa italiana**

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI PAESI EXTRA UE

L'impresa italiana venditrice:

- Deve scegliere con quale condizione di resa INCOTERMS 2020 vendere la merce: in genere, **DAP** (merce resa nel Paese estero NON sdoganata all'arrivo) o **DDP** (merce resa nel Paese estero sdoganata all'arrivo);
- Deve verificare (esame Paese per Paese) l'esistenza di procedure specifiche previste dalla normativa del Paese di destinazione (regole specifiche sono previste, ad esempio, da Svizzera, Norvegia e Regno Unito);
- Nel caso di vendita a consumatori finali di Paesi con i quali sono in vigore accordi daziari, deve verificare se i beni venduti possono qualificarsi come beni di «**origine preferenziale comunitaria**», nel qual caso provvede ad attestare tale origine (in genere: dichiarazione in fattura);
- Deve dichiarare la merce per l'esportazione definitiva dall'Italia (operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972); in genere la dichiarazione doganale viene presentata a mezzo di uno spedizioniere doganale;
- Nel caso di vendita con resa DDP deve curare anche l'importazione nel Paese extra Ue di destinazione;
- Etc.

CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE **normativa italiana**

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 8 - Cessioni all'esportazione.

Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

- a) **Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.** I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
- (.....)''.

NB: NON rileva se il cliente è un operatore economico o un consumatore finale

CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

normativa italiana

Per quanto concerne le **condizioni di resa della merce** al cliente di Paese extra Ue, essa può, ad esempio, essere ceduta alla condizione **DDP** ("Delivered Duty Paid...") – abitazione del cliente.

Così operando però l'impresa venditrice assume a suo carico tutti gli oneri (trasporto, assicurazione, eventuali pratiche doganali, etc.) fino al luogo di residenza del cliente.

Naturalmente, è possibile prevedere **clausole meno impegnative per la società italiana venditrice** (ad esempio, DAP – Delivered At Place, addossando, in tal modo le formalità doganali al cliente finale) (1).

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla **documentazione che è necessario approntare per poter attuare lo sdoganamento della merce nel Paese estero**:

- Eventuale certificato di origine NON preferenziale o dichiarazione in fattura;
- Eventuale modello Eur1 o **dichiarazione in fattura (origine preferenziale)**
- Nel caso di prodotti alimentari: certificati di analisi, certificati sanitari, etc.

NB (1): **occorre comunque condurre un esame preventivo Paese per Paese** (ad esempio: Svizzera, Norvegia e Regno Unito post BREXIT, presentano adempimenti specifici al riguardo).

CESSIONE DI PRODOTTI
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

Esempio di fattura

ALFA SRL

13, Via Trieste – 10100 Torino (TO)

tel. 011 384011, 011 683751

Codice fiscale e Numero Identificativo Iva IT

Torino, 16 Novembre 2023

Fattura n. 350

Spettabile

Jean Balmat

Rue du Mont Blanc, 15

Généve

(Svizzera)

Ordine n. del

Merce resa DAP - Incoterms 2020

CESSIONE DI PRODOTTI
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE
Esempio di fattura

A Vostro debito per:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Vestito pura lana vergine | 2.000,00 euro |
| • spese di trasporto e altre spese | 200,00 euro |
| | ----- |

Totale

2.200,00 euro

“Operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972”

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale	2.200,00 euro
--	---------------

=====

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti.

CESSIONE DI PRODOTTI
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

Esempio di fattura

ANNOTAZIONE DELLA FATTURA NEL REGISTRO FATTURE EMESSE:

Registro fatture emesse italiano:

	Totale	NI 8/1/a	FC IVA
	-----	-----	-----
Jean Balmat,	2.200,00	2.200,00	0

CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

Procedura

Svolgimento dell' operazione:

- il cliente estero **ordina la merce**, accedendo al [sito internet](#) della società italiana venditrice, carica i propri dati identificativi, ed (eventualmente) esegue il pagamento a mezzo carta di credito;
- società italiana venditrice **emette la fattura (immediata)** nei confronti del cliente, recante la menzione "operazione non imponibile articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972" e la annota sul registro fatture emesse;
- la società italiana venditrice, a mezzo corriere o altro vettore, **predispone il collo** per l' invio della merce al consumatore finale;
- la merce viene **dichiarata per l' esportazione definitiva**, normalmente, a mezzo di spedizioniere doganale; ove si tratti di consumatore finale localizzato in Paesi con i quali l' Unione Europea ha stipulato **accordi doganali di carattere preferenziale** e la merce, alla luce di tali accordi, possa essere qualificata di **origine preferenziale comunitaria**, al fine di non gravare il prezzo finale del bene di dazio (o di ridurre l' importo di quest' ultimo), è opportuno (se vengono soddisfatte le relative condizioni) **apporre in fattura la dichiarazione prevista dall' accordo (per importi NON superiori a 6.000 euro per spedizione)** o scortare l' invio della merce con il modello EUR 1 (o il modello ATR in caso di invio in Turchia);

CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

Procedura

- l'impresa italiana deve entrare in possesso della **prova di avvenuta esportazione**;
 - L'impresa italiana deve chiedere allo spedizioniere doganale **copia del DAE** – Documento Accompagnamento Esportazione, recante il numero di MRN - Movement Reference Number e deve controllare, mediante internet (sito: [www. Agenziadogane.gov.it](http://www.Agenziadogane.gov.it)), l'esito di uscita, stampandolo e tenendolo agli atti;
 - L'impresa italiana al fine di verificare la corretta compilazione della dichiarazione dell'esportazione, è opportuno chieda allo spedizioniere doganale anche una copia dei dati indicati in dichiarazione di esportazione (in pratica, **copia del DAU** – Documento Amministrativo Unico; poiché dal 7 novembre 2023, salvo proroghe, il modello DAU cesserà dall'essere in vigore, senza essere sostituito, occorrerà chiedere allo spedizioniere doganale un documento riportante i dati indicati nella dichiarazione di esportazione);
- la merce giunge nel Paese di destinazione:
 - se la merce è stata ceduta con resa DAP: il cliente provvede a dichiarare la merce per l'importazione definitiva, pagando l'eventuale dazio e l'eventuale imposta sugli scambi prevista nel Paese estero (Iva o altra imposta sui consumi);
 - se la merce è stata ceduta con **resa DDP**, l'impresa italiana, a mezzo di spedizioniere doganale di tale Paese (o altra figura professionale prevista in tale Paese) deve provvedere a sdoganare la merce, pagando l'eventuale dazio e l'eventuale imposta sugli scambi prevista nel Paese estero (Iva o altra imposta sui consumi) e a recapitare la merce al consumatore finale.

CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

PROVA AVVENUTA ESPORTAZIONE

<http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm>



MRN: 19ITQ3I3T0000001E8

The screenshot shows the website interface for "AGENZIA DOGANE MONOPOLI". The page is titled "Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)". The breadcrumb trail is: Home - Dogane - L'operatore economico - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number).

The left sidebar under "L'operatore economico" includes:

- Servizi online
- Accise
- AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione**
 - AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
 - I progetti di AIDA**
 - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione
 - Norme
 - Nuovo Codice Doganale UCC
 - Atti amministrativi generali

The main content area shows:

Ti trovi in: Home - Dogane - L'operatore economico - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.


Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti.

Digitare il Movement Reference Number (MRN)*:

CESSIONE DI PRODOTTI
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

PROVA AVVENUTA ESPORTAZIONE

<http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm>



The screenshot shows the homepage of the Agenzia Dogane Monopoli. The logo features a stylized star with the Italian tricolor and the text 'AGENZIA DOGANE MONOPOLI'. The navigation menu includes 'Home', 'Contatti', 'FAQ', 'RSS', a language selector, and 'Area Riservata'. Social media icons for LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, and Twitter are present, along with a search bar. The main content area is divided into three sections: 'L'AGENZIA', 'DOGANE', and 'MONOPOLI'. Under 'DOGANE', there are links for 'L'OPERATORE ECONOMICO' and 'IL CITTADINO'. The breadcrumb trail reads: 'Ti trovi in: Home - Dogane - L'operatore economico - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)'. The main heading is 'Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)'. Below this, it states 'Valori per i quali si è effettuata la ricerca:' and shows 'MRN: 19ITQ3I3T0000001E8'. A highlighted box contains the following information: 'Ufficio di esportazione: IT311102 - TORINO', 'Ufficio di uscita effettivo: IT279100 - MALPENSA', and 'Uscita conclusa in data 16/11/2023'. A link to 'Torna alla pagina di ricerca' is at the bottom.

Home | Contatti | FAQ | RSS | Area Riservata

Seguici su: [Social Media Icons]

Cerca: [Search Bar] VAI

L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI

L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI

L'OPERATORE ECONOMICO

IL CITTADINO

L'operatore economico

☐ Servizi online

☐ Accise

☐ **AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione**

☑ AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)

☑ **I progetti di AIDA**

☑ Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione

☑ Norme

☑ Nuovo Codice Doganale UCC

☐ Atti amministrativi generali

Ti trovi in: Home - Dogane - L'operatore economico - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 19ITQ3I3T0000001E8

Ufficio di esportazione: IT311102 - TORINO

Ufficio di uscita effettivo: IT279100 - MALPENSA

Uscita conclusa in data 16/11/2023

Torna alla pagina di ricerca

CESSIONE DI PRODOTTI
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE
Esportazione «a groupage»

ADM – RISPOSTE FAQ

Sarà ancora possibile effettuare operazioni di esportazione “a groupage”?

(Aggiornata al 29.11.2022)

No, non esistono più le operazioni a groupage. In una dichiarazione di esportazione può figurare un solo esportatore. In caso di più esportatori bisogna quindi presentare più dichiarazioni.

.....

Di conseguenza, a partire dal 7 novembre 2023, salvo proroghe, per ogni fattura occorrerà presentare una distinta dichiarazione di esportazione.

CESSIONE DI PRODOTTI
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE
reso di merce in conseguenza del diritto di recesso

RESO DI MERCE PER RECESSO

Nel caso in cui il consumatore finale, una volta visionati i beni, receda dal contratto e **restituisca gli stessi** (in tutto o in parte) all'impresa italiana, in genere (in base alle condizioni generali di vendita) a spese di quest'ultima, questa dovrà provvedere a:

- curare l'esportazione dal Paese estero;
- curare il rientro in Italia o dichiarando i beni per l'**importazione definitiva** o adottando la soluzione del **rientro in franchigia** doganale, di cui all'articolo 203 del CDU Regolamento UE n. 952/2013 e di cui all'articolo 68, primo comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972.

In tale ambito, l'impresa italiana, ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, Dpr n. 633/1972, ha la facoltà di:

- **emettere nota credito** in articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972, a storno (totale o parziale) della fattura previamente emessa (**soluzione consigliata**);
- oppure di limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino). In tale evenienza l'impresa italiana deve comunque provvedere a rettificare in diminuzione l'**ammontare del plafond** per il periodo d'imposta successivo.

L'Agenzia delle Dogane, recentemente, ha introdotto una procedura semplificata.

PROCEDURA RIENTRO IN FRANCHIGIA

Circolare ADM n. 46/2020

PROCEDURA E-COMMERCE RET-RELIEF

Circolare ADM n. 46/2020

In sintesi, la procedura si svolge come segue:

- 1) Istanza da parte dell'impresa italiana utilizzando un apposito formulario e specificando se la stessa:
 - intende svolgere le operazioni doganali in proprio (possedendo le previste autorizzazioni: «operazioni in luogo approvato» e «destinatario autorizzato al transito»);
 - oppure intende **delegare l'operatività doganale ad altro soggetto**, in possesso delle previste autorizzazioni;
- 2) Istruttoria da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- 3) In caso di esito positivo, iscrizione nell'elenco RET-RELIEF con attribuzione di un **numero di iscrizione** (che dovrà essere indicato nella dichiarazione doganale relativa alla reintroduzione in franchigia);
- 4) Predisposizione del DISCIPLINARE DI SERVIZIO da parte del competente Ufficio delle Dogane, con indicazione:
 - degli adempimenti posti in carico all'impresa;
 - delle modalità di esecuzione dei controlli;

PROCEDURA RIENTRO IN FRANCHIGIA

Circolare ADM n. 46/2020

Modalità di comportamento ai fini dell'Iva:

- Con dichiarazione d'intento;
 - Senza dichiarazione d'intento, senza pagamento dell'Iva, chiedendo l'applicazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972
- 5) Controllo a posteriori, in base alle caratteristiche del cliente, alla tipologia delle merci trattate e al suo grado di affidabilità;
- 6) Relazione annuale dell'Ufficio delle Dogane circa il mantenimento o meno dell'autorizzazione alla procedura RET-RELIEF.

PROCEDURA RIENTRO IN FRANCHIGIA

Circolare ADM n. 46/2020

AVVERTENZE

La Circolare afferma che:

- **le operazioni ammesse alla semplificazione dovranno garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo.** Il codice identificativo deve essere indicato nei documenti commerciali che accompagnano sia il DAU in esportazione che il DAU della reintroduzione in franchigia.
- *Il titolare della semplificazione dovrà contabilizzare le operazioni nelle proprie scritture perfezionando il collegamento tra i vari documenti e garantendo la riconciliazione dei singoli beni in entrata con quelli precedentemente esportati. I documenti riconciliati verranno esibiti ai funzionari verificatori in sede di controllo.*

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

E-COMMERCE

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

La vendita a distanza di beni importati **riguarda la cessione di beni che:**

- all'atto della vendita si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo (extra Ue);
- sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore (trasporto a carico del fornitore extra Ue o dell'impresa italiana venditrice on line):
 - a un consumatore finale («privato consumatore»);
 - a uno dei soggetti di cui all'articolo 72 del Dpr n. 633/1972;
 - oppure, con esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa, ad uno dei soggetti appartenenti al cosiddetto «Gruppo dei 4».

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

L'impresa italiana venditrice on line, riguardo alla vendita a distanza di beni importati, può adottare una delle seguenti soluzioni:

- **Vendere i suddetti beni tramite il proprio sito internet** (senza avvalersi di un'interfaccia elettronica facilitatrice); **l'argomento viene sviluppato nella presente sezione**;
- **Vendere i suddetti beni tramite un'interfaccia elettronica facilitatrice** (ad esempio, tramite AMAZON); **l'argomento viene sviluppato nella sezione successiva**.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

VENDITA MEDIANTE IL PROPRIO SITO INTERNET

(SENZA UTILIZZARE UN'INTERFACCIA ELETTRONICA FACILITATRICE).

Al fine di gestire le operazioni considerate, nel rispetto di alcune condizioni, è possibile adottare una delle tre seguenti procedure:

- il regime dello sportello unico per le importazioni (**Import One Stop Shop-IOSS**) (articolo 74-sexies1 del Dpr n. 633/1972)
- il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'IVA all'importazione (articolo 70.1 del Dpr n. 633/1972)
- il regime tradizionale (articolo 67 e seguenti del Dpr n. 633/1972)
- **NOTA BENE: Sull'argomento, l'Agenzia delle Dogane (ADM), in data 30 giugno 2021 ha emanato due Determinazioni (n. 219776 e n. 219778) e l'importante Circolare n. 26. Altrettanto importante è la Circolare ADM n. 15 del 2022.**

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

REGIME SPECIALE IOSS

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME SPECIALE IOSS

La vendita a distanza di beni importati, **con applicazione del regime speciale IOSS**, riguarda la **cessione di beni che rispettano tutte le seguenti condizioni:**

- **si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo** (extra Ue) al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore a un consumatore finale in uno Stato membro;
- **sono inviati in spedizioni di «valore intrinseco» (escludendo cioè spese di trasporto, assicurazione e imposte) non superiore a 150 euro (beni di “scarso valore”);**
- **NON si tratta di prodotti sottoposti ad accisa.**

NB1: I beni in argomento, all'atto della vendita, devono essere fisicamente presenti in Paesi o territori extraUe (e cioè territori estranei al territorio IVA UE); nel caso in cui fossero presenti in Italia (ad esempio) in deposito doganale, pur in condizioni di merce «allo stato estero» tale disposizione (regime speciale IOSS) NON potrebbe essere applicata.

NB2: Se i beni sopra considerati avessero un valore intrinseco superiore a 150 euro e/o fossero beni sottoposti ad accisa, troverebbero applicazione le regole ordinarie (e NON le regole semplificate qui considerate).

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

Esempio

Impresa italiana decide di vendere on line a consumatori Ue beni che vengono acquistati presso un fornitore cinese con invio diretto ai consumatori finali comunitari destinatari.

Si tratta di beni aventi le seguenti caratteristiche:

- **si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita** e sono trasportati o spediti da o per conto dell'impresa venditrice italiana a un consumatore in uno Stato membro;
- sono spediti in **spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro** (beni di “scarso valore”) (1);
- non sono sottoposti ad accise (NON si tratta cioè di bevande alcoliche o prodotti del tabacco).

I beni in questione possono essere importati nel Paese di consumo o in altro Paese Ue.

•Nota (1): **Per «valore intrinseco» si intende il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione**, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente (Circolare ADM n. 26/2021).

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

FASE ORGANIZZATIVA

- L'impresa italiana, al fine di beneficiare del Regime speciale IOSS, deve chiedere all'Agenzia delle Entrate italiana l'emissione di uno **specifico numero Identificativo IOSS** (da utilizzare solo ai fini IOSS). Codice alfanumerico di 12 caratteri (1);
- L'impresa italiana concorda con il fornitore extra Ue la condizione di resa della merce: in ipotesi, FCA – stabilimento cinese;
- L'impresa italiana concorda con un corriere espresso l'impegno da parte di quest'ultimo a ritirare la merce presso il fornitore cinese, a curare le operazioni di importazione in ambito Ue e a consegnarla ai consumatori finali Ue;
- L'impresa italiana comunica alla dogana di importazione il proprio codice IOSS (in genere, a mezzo dell'operatore incaricato di curare l'importazione);
- L'impresa italiana tiene la contabilità prevista dall'articolo 63 del Regolamento n. 282/2011 e predispone un software in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste di informazioni attivate dall'Amministrazione fiscale del Paese di consumo.

Nota (1) Così strutturato: **lmxxxxyyyyyyz; dove:**

- Xxx: codice di 3 caratteri numerici che indica il Paese di identificazione del venditore (per l'Italia: 380);
- Yyyyyy: codice di 6 caratteri numerici attribuiti dall'Autorità fiscale del Paese di identificazione (per l'Italia Agenzia delle Entrate - COP – Centro Operativo Pescara);
- Z: numero di controllo

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

CIRCOLARE ADM N. 26/2021

(...)

- Tasso di cambio

Ai fini della individuazione del valore intrinseco della merce, rileva il momento in cui l'importo della transazione commerciale viene convertito, laddove necessario, da valuta estera ad euro.

Tale conversione, se viene effettuata dal fornitore (1) con esposizione dell'importo in euro nella fattura, deve seguire il criterio stabilito dall'articolo 74 sexies.1 comma 17 del DPR 633/1972, inserito dal D.lgs. 83/2021, ovvero **deve essere utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo**, indipendentemente dal momento in cui le merci saranno effettivamente importate nell'UE; in questo caso l'importo da esporre in dichiarazione doganale sarà quello convertito in euro.

Qualora, invece, tale conversione non sia stata preventivamente effettuata dal fornitore e conseguentemente l'importo in euro non risulti indicato in fattura, in dichiarazione doganale deve essere esposto l'importo in valuta estera[21]; tale valore viene automaticamente convertito applicando **il tasso di cambio doganale**, stabilito ai sensi dell'articolo 146 del Reg. UE 2447/2015.

[21] Per poter utilizzare il messaggio H7, la valuta estera deve essere una di quelle riconosciute nell'ambito dei tassi di cambio doganale, altrimenti andrà usato messaggio H1 nel quale sarà possibile indicare il tasso di cambio

Nota (1): impresa italiana venditrice on line che emette fattura nei confronti del consumatore finale; fattura da utilizzare in sede di sdoganamento del prodotto.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

Nel caso in cui, una volta eseguita la conversione al tasso di cambio doganale, risulti superata la soglia dei 150 euro, sarà inibito l'utilizzo della dichiarazione H7 e si dovrà utilizzare la dichiarazione ordinaria (H1).

Si evidenzia però che, ai soli fini della liquidazione IVA in ambito IOSS e del successivo versamento allo Stato membro di identificazione, la base imponibile per il calcolo dell'imposta si ottiene applicando all'importo di fatturazione in valuta estera il tasso di cambio previsto dall'articolo 74 sexies.1 comma 17 del DPR 633/1972, inserito dal D.Lgs.83/2021.

Considerato quanto sopra è sempre auspicabile che in fattura sia esposto il prezzo già convertito in euro, per evitare situazioni in cui, in ragione dell'applicazione del tasso di cambio doganale, il valore intrinseco al momento dell'importazione superi la soglia dei 150 euro, nonostante il valore calcolato ai fini IOSS sia entro la soglia. In tale circostanza si configura, infatti, l'impossibilità di utilizzare la dichiarazione H7 che dovrà essere sostituita dalla dichiarazione ordinaria H1.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

«Sezione 4 - Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (IOSS - Regime di importazione)

Articolo 369 quinquies della Direttiva 2006/112/CE

1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una **documentazione** delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Un intermediario conserva la documentazione per ciascuno dei soggetti passivi che rappresenta. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.

La documentazione deve essere **conservata per un periodo di dieci anni** a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata."

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

Articolo 63 quater del Regolamento n. 282/2011

2. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell'articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto deve contenere le informazioni seguenti:

- a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti;
- b) la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;
- c) la data della cessione dei beni;
- d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- f) l'aliquota IVA applicata;
- g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- i) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;
- j) le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;
- k) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata;
- l) il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;
- m) il numero unico della spedizione qualora tale soggetto passivo partecipi direttamente alla consegna.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono registrate dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi.

Se a un soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all'invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato membro di identificazione gli trasmette un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.».

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

FASE OPERATIVA

- un consumatore finale francese accede al sito internet dell'impresa italiana e acquista la merce X (che rispetta tutti i requisiti IOSS), pagando il relativo prezzo (Iva francese compresa) a mezzo carta di credito;
- l'impresa italiana acquista la merce dal fornitore cinese con resa FCA – stabilimento dell'impresa cinese;
- il fornitore cinese provvede a dichiarare la merce per l'esportazione dalla Cina verso la Francia;
- Il corriere espresso ritira la merce in Cina e la trasporta al consumatore finale in Francia, dichiarando la stessa alla Dogana francese (o di altro Paese Ue), indicando nel tracciato H7 il codice IOSS dell'impresa italiana, senza pagare dazio e Iva;
- il consumatore finale francese riceve il prodotto senza più pagare nulla.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

Come afferma la **Relazione Ministeriale allo Schema di Decreto Legislativo:**

«Ai sensi dell'articolo 369-quindecies, il momento impositivo e l'esigibilità dell'IVA per le vendite a distanza di beni importati tramite IOSS è dato dall'accettazione del pagamento. Di conseguenza, ai sensi della lettera c-bis), aggiunta all'articolo 143, paragrafo 1, della Direttiva, **le importazioni di beni per i quali l'imposta deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale sono esenti da IVA, a condizione che sia stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero individuale d'identificazione IVA (1) attribuito per l'applicazione del regime speciale al fornitore o all'intermediario (nel caso di venditore on line extra Ue) che agisce per suo conto.**»

Nota **(1)**: numero identificativo IOSS.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

L'impresa venditrice italiana, in tale ambito, espleta la procedura di cui all'articolo 74-sexies 1, comma 10 e seguenti, il quale afferma che:

10. I soggetti che hanno esercitato l'opzione **presentano per ciascun mese**, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, **una** dichiarazione dalla quale risultano:

- a) **il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime;**
- b) **l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta é diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;**
- c) **le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;**
- d) **l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.**

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati – REGIME SPECIALE IOSS

11. **La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale**, che indichi il pertinente Stato membro in cui l'imposta é dovuta, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui **corrispettivo é fissato in valuta diversa dall'euro**, in sede di redazione della dichiarazione é utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai **modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

14. **Il versamento dell'imposta** dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 é effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

REGIME SPECIALE DI DICHIARAZIONE DOGANALE E PAGAMENTO DELL'IVA

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

REGIME SEMPLIFICATO (si tratta di un'agevolazione per i corrieri espresso e per gli operatori del sistema postale)

Tale regime speciale è alternativo rispetto al regime speciale IOSS.

Anche in questo caso deve trattarsi di beni che si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e che sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore a un consumatore in uno Stato membro

Il regime speciale (regime semplificato) in argomento trova applicazione ove vengano rispettate le seguenti condizioni:

- beni in spedizioni di valore intrinseco NON superiore a 150 euro;
- beni NON sottoposti ad accisa;
- **beni importati nello stesso Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto (in pratica: importazione nel Paese di consumo) (1)**

Nota (1): La Circolare ADM n. 26/2021 afferma che:

«Il regime speciale può essere scelto, in alternativa ai meccanismi IOSS e standard di riscossione dell'IVA, per le merci di valore trascurabile la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore.»

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

CIRCOLARE ADM N. 26/2021

II -Regime Speciale per la dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione

1 -Descrizione del processo

(....)

In tale ambito, l'acquirente paga l'IVA al dichiarante/rappresentante che presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente doganale, etc..) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l'IVA effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese. Al momento dell'importazione, la dichiarazione doganale H7 dovrà essere presentata indicando nel data element "Codice Procedura Aggiuntiva" i valori C07 e F49.

2 -Tasso di Cambio.

In tema di cambio, si rinvia a quanto sopra stabilito per il regime IOSS, con la differenza che nell'ambito del regime speciale, **la conversione in fattura da parte del fornitore da valuta estera** ad euro si effettua secondo la previsione normativa di cui di cui all'articolo 70.1 comma 5 del DPR 633/1972, inserito dal D.Lgs. 83/2021, (tasso di cambio della Banca Centrale Europea al **primo giorno lavorativo di ottobre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo**).

Qualora la fattura sia espressa in valuta estera, al momento dell'importazione si applica il cambio doganale.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

3 -Pagamento differito mensile

Ai sensi dell'articolo 70.1 comma 3 del DPR 633/72, come modificato dall'art.1 del D.Lgs.n.83/2021, l'IVA è dovuta mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

L'applicazione del regime speciale non richiede un'autorizzazione.

Il soggetto che ne fa uso dovrà ottenere l'autorizzazione alla dilazione del pagamento, a norma degli articoli 110 e 111 del CDU, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione.

La menzionata modalità[22] prevede l'aggregazione mensile degli importi che possono essere pagati entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione mediante utilizzo della dilazione di pagamento (conto di debito)[23]. Il pagamento di tale importo può essere effettuato in un'unica soluzione o con più pagamenti eseguiti per raggruppamenti di H7, anche prima della presentazione della dichiarazione mensile.

[22] In applicazione dall'articolo 369 septvicies ter, paragrafo 2 della Direttiva UE 2017/2455, come modificato dalla Direttiva (UE) 2019/1995 articolo 1 punto 14).

[23] In applicazione dell'articolo 111 paragrafo 6 comma 2 del CDU

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

4 -Dichiarazione mensile

Per assolvere all'obbligo previsto dall'art 70.1 comma 2, del DPR 633/72 come novellato dal citato D.Lgs. 83/2021 il sistema informatico di ADM mette a disposizione del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione in parola un'apposita funzione, attivabile tramite il servizio "Situazione Contabile", che consente di generare in automatico la dichiarazione mensile precompilata, sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento[24]. **La dichiarazione mensile precompilata deve essere validata dal soggetto obbligato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Una volta validata, la dichiarazione si considera presentata a tutti gli effetti.**

[24] La dichiarazione mensile riepiloga, per giornata di contabilizzazione, il numero di H7 consegnati indicando l'importo giornaliero contabilizzato

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

ESEMPIO

La relativa procedura può essere così sintetizzata:

- La Società di e-commerce italiana vende a consumatori finali UE (per esempio, a **consumatori finali francesi**) beni dalla medesima acquistati in Paesi extra Ue, spediti direttamente a tali consumatori finali dalla stessa o per suo conto, con resa DAP – abitazione del cliente (operazione di sdoganamento a carico del consumatore finale); tali beni sono contenuti in pacchi del valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- Il consumatore finale francese accede al sito internet della società italiana e acquista beni del tipo sopra indicato;
- il prodotto arriva in Francia e viene dichiarato in dogana a nome del consumatore finale da parte del corriere espresso: **con franchigia dazio e NON pagamento dell'Iva in Dogana** da parte del corriere espresso (in base a **specificata richiesta di applicazione del regime semplificato** da parte di quest'ultimo);
- il corriere espresso consegna la merce al cliente finale e chiede il pagamento dell'Iva francese;
- **il corriere espresso è abilitato a dichiarare mensilmente l'Iva riscossa** presso i consumatori finali e a versarla in unica soluzione (una volta al mese).

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

I Paesi membri dell'UE possono consentire l'uso dell'**aliquota Iva ordinaria** per le merci dichiarate nell'ambito del presente regime speciale.

L'Italia, ad esempio, ha introdotto tale previsione.

La persona alla quale i beni sono destinati può rifiutare il pacco e optare per la procedura di importazione ordinaria, al fine di avvalersi di una eventuale Iva ridotta.

Nel caso di mancata consegna / non accettazione del pacco da parte del consumatore finale, il corriere espresso deve conservare la relativa prova al fine di giustificare il mancato pagamento dell'Iva alla Dogana (in base alla dichiarazione mensile) per tali spedizioni.

Il corriere espresso è tenuto a conservare la documentazione relativa alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale e a fornirla in via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

Articolo 369 sexvicies della Direttiva 2006/112/CE

Se per l'importazione di beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR **il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato (1)**, lo Stato membro di importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione

Nota (1): si tratta del regime speciale IOSS.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

Articolo 369 septvicies della Direttiva 2006/112/CE

1. Ai fini del presente regime speciale si applica quanto segue:
 - a) la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell'IVA;
 - b) la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità riscuote l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni ed effettua il pagamento di detta IVA.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni.

Articolo 369 septvicies bis della Direttiva 2006/112/CE

In deroga all'articolo 94, paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che l'aliquota IVA normale applicabile nello Stato membro di importazione si applichi quando si utilizza il presente regime speciale.

Articolo 369 septvicies ter della Direttiva 2006/112/CE

1. Gli Stati membri permettono che l'Iva riscossa nell'ambito del presente regime speciale sia riportata in formato elettronico in una **dichiarazione mensile**. La dichiarazione deve indicare il totale dell'Iva riscossa nel pertinente mese civile.
2. Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all'importazione.».
3. Le persone che si avvalgono del presente regime speciale tengono una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro di importazione. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale o alle autorità doganali dello Stato membro di importazione di verificare la correttezza della dichiarazione IVA e la sua disponibilità in formato elettronico su richiesta dello Stato membro di importazione.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME SPECIALE SEMPLIFICATO

Articolo 63 quinquies del Regolamento n. 282/2011

L'applicazione del **pagamento mensile dell'IVA all'importazione** conformemente al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE può essere assoggettata alle condizioni applicabili alla dilazione del pagamento dei dazi doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Ai fini dell'applicazione del regime speciale, gli Stati membri possono considerare soddisfatta la condizione consistente nel "presentare i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati" se la persona che presenta i beni in dogana dichiara la sua intenzione di avvalersi dei regimi speciali e di riscuotere l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.

(*1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1](#)).»."

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

REGIME DI IMPORTAZIONE ORDINARIO

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO

REGIME ORDINARIO

ESEMPIO

La relativa procedura può essere così sintetizzata:

- consumatore francese acquista a mezzo internet un bene, localizzato in Cina all'atto della vendita, ceduto da un venditore on line italiano, con resa DAP-abitazione del cliente francese (sdoganamento a carico del consumatore finale francese); il pacco ha un valore intrinseco NON superiore a 150 euro e rispetta tutte le altre condizioni previste per il tracciato H7;
- **il prodotto arriva in Francia e viene dichiarato in dogana a nome del consumatore finale francese da parte del corriere espresso:** franchigia dazio e **pagamento dell'Iva in Dogana;**
- il corriere espresso consegna la merce al cliente finale e chiede il pagamento dell'Iva francese.

NB: Per i **prodotti sottoposti ad accisa e per quelli di importo superiore a 150 euro**, questa é l'unica procedura ammissibile. In tale evenienza:

- NON è possibile utilizzare il tracciato H7;
- Occorre pagare eventuale dazio, altri eventuali tributi e Iva in Dogana.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO

Circolare ADM n. 26/2021

III - Modalità di riscossione standard dell'IVA

Laddove non siano utilizzate o applicabili le modalità di riscossione semplificate precedentemente descritte, l'IVA all'importazione può essere riscossa utilizzando la procedura standard secondo le previsioni attualmente in essere.

Tale modalità di riscossione dell'IVA non prevede la redazione della relativa dichiarazione mensile, in quanto l'imposta viene riscossa all'atto dell'importazione. Si specifica che in caso di presentazione della dichiarazione doganale mediante messaggio H7 viene applicata l'aliquota ordinaria. Qualora si vogliano applicare le specifiche aliquote previste dal DPR 633/72 è quindi necessario presentare una dichiarazione con il tracciato standard dei dati.

La persona che presenta la dichiarazione doganale di importazione in tale contesto può utilizzare le dichiarazioni con l'insieme di dati H7, laddove applicabile o, in tutti i casi, il tracciato H1 (o il messaggio IM, finché disponibile). Solo gli operatori postali potranno anche usare la dichiarazione H6.

Per tale modalità di riscossione dell'IVA va indicato, nel data element Codice Procedura Aggiuntiva, il valore C07 (senza F48 o F49).

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO

Spedizioni Postali

Le merci importate nell'UE attraverso spedizioni postali, indipendentemente dal loro valore, possono essere dichiarate per l'importazione utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:

- in tutti i casi, insieme di dati completi H1 - dichiarazione normale;
- per spedizioni di merci non soggette a divieti e restrizioni, non sottoposte ad accisa e di valore non superiore a 1000 euro, insieme ridotto di dati H6[25];
- per spedizioni di valore fino a 150 euro, insieme super ridotto di dati H7, analogamente a quanto precedentemente descritto.

Per quanto sopra, per le spedizioni di merci con valore superiore a 1000 euro, di prodotti sottoposti ad accisa, di merci soggette a divieti e restrizioni è necessario presentare la dichiarazione doganale con il tracciato standard dei dati (H1).

[25] Prevista dall'art. 144, Reg. delegato UE n. 2015/2446

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.dhlwelcomepack.it/search/node/DUTIES AND TAXES PAID>. The page features a yellow navigation bar with icons for various services: SERVIZIO ESPRESSO, CAMIONISTICO INTERNAZIONALE, SAME DAY, SERVIZI OPZIONALI, SETTORI INDUSTRIALI, SERVIZI DOGANALI, CONSULENZA INTERNAZIONALE, and RICHIEDI INFORMAZIONI. Below the navigation bar, there is a search input field containing 'DUTIES AND TAXES PAID' and a search button. The search results are titled 'RISULTATI DELLA RICERCA' and list three categories: 'SERVIZI OPZIONALI EXPORT', 'SERVIZI OPZIONALI IMPORT', and 'SERVIZI OPZIONALI NAZIONALE', each with a sub-link '... DUTIES AND TAXES PAID (DTP) ...'. At the bottom of the page, there is a yellow footer containing the DHL logo, links to 'DHL Express Italy', 'e-Commerce', 'Company Profile IT', and 'Company Profile EN'. A customer service message states: 'Il Servizio Clienti è a vostra disposizione per ogni informazione sui servizi DHL Express, per fissare un ritiro o rintracciare la spedizione. Contattaci al 199 199 345*, oppure clicca qui e lascia i tuoi dati. Verrai ricontattato entro il giorno lavorativo successivo.' A note below this message specifies: '*Il numero è valido solo per chiamate dall'Italia, al costo massimo di 14,49 centesimi di euro al minuto per chiamate da rete fissa e 48,8 centesimi di euro al minuto per chiamate da rete mobile, con uno scatto alla risposta 15,75 centesimi di euro.' To the right, there are social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, and Instagram, with the text 'Seguici su:'. Below these icons, it says 'Seguici sui social per rimanere aggiornato sui nostri servizi.' and a 'Contatti' button with a phone icon.

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati - REGIME ORDINARIO



DUTIES AND TAXES PAID (DTP)



DHL Express può fatturare eventuali dazi e tasse, dovuti a destinazione, al mittente o a terza parte purchè abbonati con DHL, piuttosto che al destinatario della spedizione. I costi si applicano quando il mittente richiede che la fatturazione di dazi, tasse, o altri oneri previsti dalla legge avvenga al di fuori del Paese di destinazione

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

Vendita a distanza di beni importati

E-COMMERCE

FACILITAZIONE DA PARTE DI INTERFACCE

ELETTRONICHE

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Articolo 14 BIS Direttiva 2006/12/CE

Articolo 14 bis Direttiva 2006/112/CE

Applicabile a partire dal 1° luglio 2021

1. Se un soggetto passivo **facilita**, **tramite l'uso di un'interfaccia elettronica** quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le **vendite a distanza di beni importati** da territori terzi o paesi terzi **con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR**, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

2. Se un soggetto passivo **facilita**, **tramite l'uso di un'interfaccia elettronica** quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le **cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità** a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.»;

NB: Il concetto di «facilitazione» è molto ben illustrato nelle Note esplicative sull'E-commerce della Commissione europea, delle quali si consiglia la lettura.

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Articolo 14 BIS Direttiva 2006/12/CE

AVVERTENZA

Nelle successive slide vengono prese in considerazione due diverse situazioni:

- Vendita tramite piattaforma elettronica facilitatrice (del tipo AMAZON) di **BENI IMPORTATI** (beni che all'atto della vendita sono giacenti fuori del territorio Iva Ue);
- Vendita tramite piattaforma elettronica facilitatrice (del tipo AMAZON) di **BENI NAZIONALI o NAZIONALIZZATI** (beni che all'atto della vendita sono giacenti nel territorio italiano in condizione giuridica di merce nazionale o nazionalizzata).

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Articolo 5 – ter del Regolamento n. 282/2011

Articolo 5 ter del Regolamento n. 282/2011

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine «**facilita**» designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, **un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Articolo 5 – ter del Regolamento n. 282/2011

L'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Articolo 5 – quater del Regolamento n. 282/2011

Articolo 5 quater del Regolamento n. 282/2011

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto egli stesso i beni non è considerato responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un'interfaccia elettronica o da altri terzi per dichiarare correttamente l'IVA gravante su tali cessioni e versare l'importo corrispondente;
- b) le informazioni di cui alla lettera a) sono errate;
- c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Articolo 2-bis del Dpr n. 633/1972

Art. 2-bis (Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche) del Dpr n. 633/1972.

1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;

b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Esempio n. 1

VENDITA DI BENI IMPORTATI FACILITATA DA PIATTAFORMA ELETTRONICA

ESEMPIO N. 1

Società italiana (fornitore sottostante: «underlying supplier») intende vendere in ambito UE, **con la facilitazione di un'interfaccia elettronica (ad esempio: AMAZON), beni NON sottoposti ad accisa importati da Paesi extra Ue di valore intrinseco NON superiore a 150 euro.**

I beni vengono spediti dal Paese extra Ue direttamente al consumatore finale UE.

Si supponga che:

- L'interfaccia elettronica sia identificata ai fini Iva in Italia (AMAZON); essa possieda un «IOSS VAT identification number» attribuito alla stessa dall'Amministrazione fiscale italiana;
- L'interfaccia elettronica abbia comunicato il numero IOSS alla dogana di importazione (eventualmente a mezzo dell'operatore economico incaricato di curare il trasporto e le operazioni doganali);
- Il consumatore finale sia localizzato in Francia;
- I prodotti siano diversi da quelli sottoposti ad accisa.

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Esempio n. 1

La piattaforma, in tale ambito, viene considerata un fornitore presunto («deemed supplier»).

L'operazione di vendita effettuata dall'impresa italiana nei confronti del consumatore finale viene scissa in due diverse operazioni:

- **Una cessione B2B** effettuata dall'impresa italiana venditrice («underlying supplier») nei confronti della piattaforma;
- **Una cessione B2C** effettuata dalla piattaforma nei confronti del consumatore finale;

Sotto il profilo dell'Iva italiana:

- **La cessione B2B**, trattandosi di beni esistenti all'estero all'atto della cessione viene considerata non soggetta ai sensi dell'articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972;
- **La cessione B2C** è da assoggettare all'Iva del Paese del consumatore finale (gestita a mezzo del regime speciale IOSS).

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Esempio n. 1

Aspetti procedurali:

- Il consumatore finale francese acquista i beni tramite l'interfaccia elettronica e paga il relativo prezzo (iva francese compresa);
- La società italiana di e-commerce acquista i beni dal fornitore extra Ue e li «vende» all'interfaccia elettronica;
- Il fornitore extra Ue, a mezzo di corriere espresso, invia i beni al consumatore finale francese;
- Il corriere espresso trasmette in via telematica la dichiarazione di importazione all'Agenzia delle Dogane francese, indicando sulla stessa il VAT IOSS number attribuito all'interfaccia elettronica, i dati identificativi del consumatore finale, il valore intrinseco della merce, etc., in base alla documentazione fornita dall'interfaccia elettronica (la quale, a sua volta ha ricevuto tali informazioni dalla società di e-commerce italiana);

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Esempio n. 1

- La Dogana francese verifica la correttezza dell'operazione (VAT IOSS number, valore intrinseco del bene, etc.):
 - Se l'operazione è corretta: NON applica dazio e Iva francese;
 - In caso contrario: applica l'eventuale dazio (se il valore intrinseco è superiore a 150 euro) e l'Iva;
- Il pacco viene consegnato al consumatore finale:
 - Se la Dogana ha constatato la correttezza dell'operazione: senza oneri a carico del consumatore finale;
 - In caso contrario: con riscossione dell'eventuale dazio e dell'Iva (in tale evenienza il consumatore ha il diritto di rifiutare il pacco o di pagare con richiesta di eventuale rimborso da presentare all'interfaccia elettronica (la quale si rivale sulla società italiana).
- Il gestore dell'interfaccia elettronica presenta all'Agenzia delle Entrate italiana la **dichiarazione mensile IOSS** e versa l'Iva all'Erario italiano che la rigira, unitamente alla dichiarazione all'Amministrazione finanziaria francese.

VENDITA A DISTANZA DI BENI GIA' PRESENTI IN ITALIA

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Esempio n. 2

VENDITA DI BENI GIA' PRESENTI IN ITALIA FACILITATA DA PIATTAFORMA ELETTRONICA

ESEMPIO N. 2

Società svizzera commercializza prodotti nei confronti di consumatori finali Ue, acquistandoli da una società italiana.

La società italiana produce i beni, li cede alla società svizzera e li introduce in un deposito ordinario italiano gestito da un operatore logistico.

Si tratta quindi di beni già presenti in Italia (merce nazionale o nazionalizzata) all'atto della vendita on line.

La società svizzera è dotata di posizione Iva in Italia a mezzo di rappresentante fiscale.

Le vendite on line poste in essere dalla società svizzera - posizione Iva italiana sono **facilitate da un'interfaccia elettronica identificata ai fini Iva in Italia**. L'interfaccia gestisce le vendite in argomento mediante il **regime speciale OSS**.

Si supponga che i consumatori finali siano localizzati in Italia, Francia e Germania.

VENDITA A DISTANZA DI BENI GIÀ PRESENTI IN ITALIA

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Esempio n. 2

La società svizzera – posizione Iva italiana:

- Riceve la fattura emessa, con Iva, dal fornitore italiano;
- Emette fattura in esenzione da Iva, articolo 10, terzo comma, del Dpr n. 633/1972 (come previsto dall'articolo 136-bis della Direttiva 2006/112/CE, nei confronti del Market place). Tale operazione NON compromette il diritto a portare in detrazione l'Iva subito sull'acquisto.

Il gestore della piattaforma elettronica, nei confronti dei consumatori finali italiani e Ue applica il regime speciale OSS.

«**Articolo 136 bis della Direttiva 2006/112/CE (testo in vigore dal 1° luglio 2021).**

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, gli Stati membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.»;

Articolo 10, terzo comma, del Dpr n. 633/1972 - Operazioni esenti dall'imposta (norma introdotta dal DLgs n. 83 / 2021).


(....)

“Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera abbia acquistato e ceduto detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lett. a).”;

VENDITA A DISTANZA DI BENI GIA' PRESENTI IN ITALIA

Facilitazione da parte di interfacce elettroniche

Esempio n. 2



E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

CASISTICA OPERATIVA

DROP SHIPPING

CASISTICA OPERATIVA

Impresa commerciale italiana che vende on line

«Drop shipping»

DROP SHIPPING

Il **Drop shipping** è una formula di vendita grazie alla quale l'impresa che svolge l'attività di e-commerce ("drop shipper") vende i prodotti **senza averli fisicamente in magazzino**.

Conclusa la vendita essa inoltra l'ordine al fornitore convenzionato (produttore o grossista) il quale, in genere, provvede a:

- Spedire i prodotti al cliente finale;
- Emettere fattura nei confronti del drop shipper.

Nel caso di vendite interne all'Italia (fornitore, drop-shipper e consumatore finale localizzati in Italia) **non emergono particolari problemi sotto il profilo dell'Iva:**

- L'impresa di e-commerce («drop shipper») cede la merce al consumatore finale e applica l'Iva italiana (emissione di fattura con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi).
- L'impresa produttrice / grossista italiana invia la merce al consumatore finale italiano ed emette fattura con Iva nei confronti dell'impresa di e-commerce.

CASISTICA OPERATIVA

Impresa commerciale italiana che vende on line

«Drop shipping»

Nel caso di vendite con invio dei beni in Paesi extra Ue (fornitore e drop-shipper localizzati in Italia; consumatore finale localizzato in Paese extra Ue): non emergono particolari problemi sotto il profilo dell'Iva:

- L'impresa produttrice / grossista italiana invia i prodotti al consumatore finale del Paese extra Ue ed emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 – operazione triangolare, nei confronti dell'impresa di e-commerce (1);
- L'impresa di e-commerce cede la merce al consumatore finale emettendo fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 e dichiara la merce per l'esportazione definitiva:
 - se l'impresa di e-commerce vende al consumatore finale extra UE **con resa DAP- abitazione del cliente** Incoterms 2020 («reso NON sdoganato»), essa si occupa soltanto dell'esportazione dall'Italia e NON dell'importazione nel Paese del consumatore finale;
 - se, invece, l'impresa di e-commerce vende al consumatore finale extra UE **con resa DDP – abitazione del cliente** Incoterms 2020 («reso sdoganato») essa deve occuparsi anche dell'importazione nel Paese del consumatore finale (sostenendo il costo dell'operazione e pagando l'eventuale dazio e le imposte sugli scambi (in genere: l'Iva));
- Entrambi i soggetti devono entrare in possesso della prova di avvenuta esportazione.

NB (1): nel caso in cui l'impresa produttrice / grossista vendesse i prodotti con resa EXW e il trasporto dei prodotti all'estero venisse svolto a cura o a nome dell'impresa di e-commerce, l'impresa produttrice / grossista dovrebbe emettere fattura con Iva, salvo che l'impresa di e-commerce invii alla stessa dichiarazione d'intento.

CASISTICA OPERATIVA

Impresa commerciale italiana che vende on line

«Drop shipping»

Nel caso in cui, invece, il consumatore finale sia localizzato in un altro Paese Ue (mentre il fornitore e il drop-shipper sono localizzati in Italia), ai fini dell'Iva occorre tenere conto delle nuove disposizioni in tema di **operazioni a catena** recate dall'articolo 36-bis della Direttiva 2006/112/CE (introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2020, dalla Direttiva 2018/1910; recepita con il D.Lgs n. 192/2021, con effetto dal 1° dicembre 2021) (1):

- **Se il trasporto intracomunitario della merce è posto a carico del fornitore italiano** (produttore /grossista), la cessione dal medesimo posta in essere nei confronti del drop-shipper si qualifica come cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 e obbliga il drop-shipper ad aprire una posizione Iva nel Paese del consumatore finale al fine di espletare la procedura acquisti intracomunitari e la correlata cessione interna a tale Paese, con obbligo di applicazione dell'Iva; **SOLUZIONE DA EVITARE.**
 - **Se il trasporto intracomunitario della merce, invece, è posto a carico del drop-shipper (SOLUZIONE GIA' OGGI CONSIGLIATA)**, quest'ultimo può comunicare al fornitore la propria partita Iva italiana; conseguentemente, la cessione posta in essere (ad esempio, con clausola EXW – Incoterms 2020) dal fornitore italiano è qualificabile come cessione interna (2), da assoggettare all'Iva italiana, mentre la cessione posta in essere dal drop-shipper è una vendita a distanza (in ipotesi: sopra soglia) da assoggettare all'Iva del Paese del consumatore finale, mediante applicazione del regime speciale OSS, oppure con apertura di una posizione Iva in loco.
- NB (1): come risulta evidente il nostro Paese ha recepito la Direttiva con quasi due anni di ritardo!**

NB (2): **Nulla viene che il «drop shipper» acquisti i prodotti con resa FCA – deposito logistico italiano.** Il successivo trasporto intracomunitario dal deposito logistico all'abitazione del cliente deve essere a carico del «drop-shipper».

CASISTICA OPERATIVA

Impresa commerciale italiana che vende on line

«Drop shipping»

CONCLUSIONE

Quindi, nel caso del «drop shipping» tipico:

- **Vendite in ambito italiano:** trasporto a carico del produttore / grossista o a carico dell'impresa di e-commerce; nessun problema;
- **Vendite nei confronti di consumatori finali di Paese extra Ue:**
 - **Trasporto a carico del produttore / grossista:** il produttore / grossista emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 – operazione triangolare;
 - **Trasporto a carico dell'impresa di e-commerce:** il produttore / grossista emette fattura con Iva, salvo dichiarazione d'intento, in tale ultima situazione (dichiarazione d'intento) il produttore / grossista emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/c del Dpr n. 633/1972 – operazione non imponibile come da dichiarazione d'intento n., prot. N., del; **attenzione alle nuove regole in tema di dichiarazione d'intento in vigore dal 1° gennaio 2022, come da Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021 n. 293390;**
- **Vendita nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue:** occorre acquistare con resa EXW – stabilimento del produttore / magazzino del grossista o FCA - stabilimento del produttore / magazzino del grossista / deposito logistico italiano. **Il trasporto dei beni al consumatore finale di altro Paese Ue deve essere a carico dell'impresa di e-commerce** (naturalmente la stessa può incaricare della materiale esecuzione dello stesso un corriere espresso o altro vettore).

E-COMMERCE

Aspetti fiscali e doganali

CASISTICA OPERATIVA

IMPRESE IN REGIME FORFETARIO

E-COMMERCE

Imprese in regime forfetario

IMPRESE IN REGIME FORFETARIO – VENDITE ON LINE - SINTESI

Vendita beni:

- **A consumatori finali italiani:**

- Tenuta del registro dei corrispettivi (strumento di certificazione dei corrispettivi)
- Emissione della fattura a richiesta del cliente o in via volontaria (1)
- Esonero dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- NON applicazione dell'Iva;

- **A consumatore di altro Paese Ue:**

- Sino alla soglia di 10.000 euro /anno: come vendite Italia
- Oltre la soglia di 10.000 euro /anno: applicazione dell'Iva del Paese del consumatore; possibilità di utilizzare il regime OSS.

- **A consumatore finale di Paese extra Ue:** cessione all'esportazione, non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;

Nota (1): Per le imprese che nel 2021 hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi e per tutte le imprese dal 1° gennaio 2024: fattura elettronica.

E-COMMERCE

Imprese in regime forfetario

IMPRESE IN REGIME FORFETARIO

La Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 afferma che:

(....)

“(....)

d. **importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate**, come già anticipato, effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all'accesso e/o permanenza nel regime forfetario e **alle suddette operazioni si applicano gli articolo 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633 del 1972, , fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell' 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto).**

E-COMMERCE

Commenti

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore lunedì
24 maggio 2021

E-commerce e Iva, due opzioni per gestire le regole dal 1° luglio

Superati i 10mila euro l'imposta è dovuta nello Stato d'arrivo dei beni

Il cambiamento riguarda anche i contribuenti nel regime forfettario

Pagina a cura di Matteo Balzanelli Massimo Sirri

E-COMMERCE

imprese in regime forfettario

Le regole riguardano anche i **forfettari**, in mancanza di esclusioni di legge (peraltro di dubbia compatibilità comunitaria).

Pertanto, se il forfettario effettua vendite a distanza intra-Ue “oltre soglia”, dovrà scegliere se aderire all’Oss o acquisire la partita Iva di ogni Stato membro in cui esegue le vendite.

Fino a 10mila euro, invece, tali vendite avvengono senza applicazione dell’imposta al pari delle normali cessioni interne.

OSSERVAZIONE

NB: La possibilità di utilizzare il precedente regime MOSS era già stata confermata dalla Circolare n. 22/E del 26 maggio 2016, paragrafo 12.

CASISTICA OPERATIVA

Aspetti Iva

CASISTICA OPERATIVA

**IMPRESSE AGRICOLE IN REGIME SPECIALE
(DETRAZIONE IVA FORFETTIZZATA)**

E-COMMERCE

imprese agricole in regime speciale

L'articolo 34, comma 9, del Dpr n. 633/1972 afferma che:

“Ai soggetti del comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati (*) ai sensi dell'articolo 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato”.

(*) prodotti agricoli contenuti nella Tabella A, parte I, del Dpr n. 633/1972

COMMENTO:

L'impresa agricola operante in regime speciale, relativamente alle vendite all'estero, ha diritto alla detrazione o al rimborso di un importo pari all'**Iva teorica** calcolata applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato (cd. **detrazione forfetizzata**).

La detrazione o il rimborso dell'Iva teorica rappresentano un sistema di recupero dell'Iva assolta a monte da parte dei soggetti operanti in regime speciale dell'Iva agricola, per i quali non è consentito acquistare senza applicazione dell'imposta mediante dichiarazione d'intento (**NO plafond**), in relazione alle operazioni non imponibili effettuate.

Il diritto a utilizzare il plafond NON spetta anche nel caso di imprese agricole “miste” (articolo 34, comma 5, del Dpr n. 633/1972). Esso è invece consentito nell'ambito della sezione “ordinaria” delle imprese con contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 633/1972.

E-COMMERCE

imprese agricole in regime speciale

Domanda: E nel caso di utilizzo del regime speciale OSS torna ancora applicabile la detrazione forfetizzata?

Sembra possibile sostenere che le imprese considerate, al fine di poter beneficiare della detrazione forfetizzata dell'Iva debbano gestire le operazioni OSS anche all'interno dell'Iva ordinaria (come sostenuto dalla Risposta a interpello n. 802/2021, che sembrerebbe applicabile anche alla casistica considerata).

Tenuto conto dell'assenza di chiarimenti in merito, al fine di acquisire la necessaria tranquillità fiscale, è consigliabile presentare domanda di interpello o aderire al regime ordinario dell'Iva (abbandonando il regime speciale dell'Iva agricola).

CASISTICA OPERATIVA

Aspetti Iva

CASISTICA OPERATIVA

**RETI DI IMPRESE / CONSORZI /
COOPERATIVE**

E-COMMERCE

Vendita tramite reti di imprese e consorzi /cooperative

RETI DI IMPRESE E CONSORZI / COOPERATIVE

Come esaminato nelle precedenti slide, **a partire dal 1° luglio 2021**, le vendite on line di beni fisici nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, hanno trovato una notevole semplificazione, venendo meno l'obbligo di aprire posizioni Iva in altri Paesi Ue, salvo nel caso di esistenza di depositi in loco.

La gestione del sito internet resta comunque un lavoro piuttosto pesante e che richiede tempo:

- Svolgimento della procedura relativa allo sportello unico (OSS);
- Aggiornamento del sito in termini di suo funzionamento e di gestione del catalogo prodotti;
- Gestione della pubblicità, delle promozioni, etc.
- Soddisfacimento delle richieste dei consumatori finali (risposte a eventuali richieste di chiarimento);
- Gestione dei resi legati al diritto di recesso;
- Etc.

E-COMMERCE

Vendita tramite reti di imprese e consorzi

Per far fronte al pesante impegno previsto, laddove ritenuto utile è possibile **aggregarsi con altre imprese** in modo da ottimizzare i costi legati a tale modalità di presenza all'estero. Attualmente esistono le seguenti principali forme di aggregazione:

- il consorzio o la cooperativa
- la rete di imprese, nelle versioni, rete soggetto o rete contratto.

Nel caso del consorzio o della cooperativa o della rete soggetto:

- Il sito internet potrebbe essere intestato al consorzio /cooperativa/rete soggetto; tale organismo potrebbe occuparsi di tutte le relative incombenze anche fiscali
- i flussi logistici, in funzione degli ordini ricevuti dal consorzio /cooperativa, potrebbero essere organizzati, ad esempio, secondo una delle due seguenti modalità:
 - i singoli produttori vendono i prodotti al consorzio / cooperativa/rete soggetto con resa EXW e il consorzio / cooperativa/rete soggetto si occupano di ritirarli e di consegnarli al cliente finale, provvedendo alle relative incombenze fiscali;
 - oppure, il consorzio /cooperativa/rete soggetto, si avvalgono di un operatore logistico dotato di deposito ordinario, presso il quale invitano i soci a consegnare i prodotti (acquistandoli con resa FCA - deposito logistico) e poi ne curano lo smistamento ai clienti finali, provvedendo alle relative incombenze fiscali.

Così operando, i soci del consorzio /cooperativa/rete soggetto si troverebbero a porre in essere delle ordinarie cessioni nazionali di beni, con emissione di fattura elettronica nei confronti del consorzio /cooperativa/rete soggetto.

E-COMMERCE

Vendita tramite reti di imprese e consorzi

Nel caso della rete d'impresa nella versione «rete contratto», la funzione di “concentratore” delle fatture potrebbe essere svolta da un'**impresa mandataria**, facente parte della rete (ad esempio, una SRL commerciale/società cooperativa partecipata dalle singole imprese della rete). Per il resto valgono le procedure delineate con riferimento al consorzio / società consortile.

Al momento la normativa sui contratti di rete pone ancora troppi limiti all'operatività delle imprese (ad esempio: impossibilità di condivisione dei mezzi di trasporto appartenenti alle imprese retiste).

E' invece prevista la possibilità di utilizzo in comune del personale in regime di co-datorialità o di distacco.

E' auspicabile che tale normativa venga al più presto migliorata.

E-COMMERCE

Vendita tramite reti di imprese e consorzi

[Guide](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#)

Contratti di rete



Le imprese che collaborano per innovare e competere sul mercato



Il contratto



La legge



L'iter



Gli strumenti



Le statistiche



E-COMMERCE

Vendita tramite reti di imprese e consorzi



CASISTICA OPERATIVA

Aspetti Iva

CASISTICA OPERATIVA

**VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI
ALL'ESTERO**

E-COMMERCE

Vendita tramite depositi logistici all'estero

VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI ALL'ESTERO

Ai fini delle imposte sui redditi, secondo l'art. 5 del Modello OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) di convenzione contro la doppia imposizione, un magazzino di semplice consegna di beni che vengono venduti direttamente da parte dell'impresa italiana mediante il proprio ufficio vendite italiano non costituisce stabile organizzazione dell'impresa italiana nel Paese di localizzazione del magazzino.

Al riguardo occorre tuttavia tenere conto che, in virtù del **piano BEPS - Base Erosion and Profit Shifting**, il magazzino di consegna per non realizzare la fattispecie della stabile organizzazione deve avere un carattere preparatorio e ausiliario rispetto all'attività svolta dall'impresa italiana.

- **Nei singoli Paesi Ue** l'utilizzo di un deposito logistico comporta l'obbligo di aprire una posizione Iva in loco.
- **Nei Paesi extra Ue** è, in genere, possibile utilizzare i depositi doganali e, dove previste, le zone franche. Negli altri casi, a seconda dei Paesi di localizzazione, occorre aprire una posizione Iva in loco o, addirittura, prevedere l'istituzione di una stabile organizzazione in loco.

Eseguite tutte le verifiche fiscali del caso, il deposito logistico può costituire un buon sistema per ottenere economie sui costi di trasporto e per avvicinare i prodotti ai mercati di consumo.

E-COMMERCE

Vendita tramite depositi logistici all'estero

Deposito logistico in altro Paese Ue

ESEMPIO

Impresa di e-commerce italiana decide di vendere i propri prodotti nei confronti dei consumatori finali francesi, utilizzando un **deposito ubicato in Francia** e applicando l'Iva francese a mezzo di posizione Iva aperta in Francia. Per ragioni di controllo delle operazioni l'impresa italiana decide di emettere le fatture in via volontaria (in Francia, nel caso di vendita a consumatori finali, «particuliers», non vi è obbligo di emettere fattura).

Flusso operativo:

- l'impresa italiana trasferisce un congruo quantitativo di prodotti in Francia, presso il deposito francese, con emissione di fattura, **al costo**, dalla posizione Iva italiana a quella francese, per operazione non imponibile articolo 41/2/c del DL n. 331/1993 e con presentazione del modello Intra 1-bis; in Francia viene svolta la procedura acquisti intracomunitari
- i consumatori finali francesi accedono al sito internet italiano, acquistano la merce e pagano il prezzo Iva francese 20% compresa (o la diversa aliquota prevista, ad esempio, per alcuni prodotti alimentari)
- viene generata la fattura di vendita interna alla Francia, assoggettata all'Iva francese del 20%; tale fattura viene emessa in 3 esemplari:
 - 1 per la contabilità generale italiana
 - 1 per il consulente francese incaricato di gestire la posizione Iva francese dell'impresa italiana
 - 1 per il cliente finale
- In genere, tale fattura viene materialmente predisposta dall'Ufficio amministrativo della società italiana.
- il consulente francese annota la fattura nella contabilità Iva francese, presenta la dichiarazione Iva periodica e liquida l'Iva
- l'impresa italiana direttamente dall'Italia o tramite conto corrente bancario intrattenuto presso banca francese esegue il pagamento del saldo Iva.

E-COMMERCE

Vendita tramite depositi logistici all'estero

Deposito logistico in Paese extra Ue

DEPOSITI IN TERRITORI EXTRA UE

Risposta interpello Agenzia Entrate 3.8.2020 n. 238

OSSERVAZIONI

La Risoluzione riportata nelle slide che seguono è apprezzabile in quanto cerca di venire incontro alle esigenze del contribuente.

Tuttavia, alcune affermazioni contenute nella stessa NON sembrano condivisibili:

- NON sembra corretto richiamare quanto l'Agenzia aveva affermato in tema di contratto di call off stock (denominato «consignment stock» da parte dell'Agenzia); siamo più vicini al magazzino di consegna per il quale l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005 (a differenza delle cessioni nell'ambito del contratto di call off stock), ha correttamente sostenuto che le fatture di cessione sono non soggette articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972;
- Alla luce di quanto indicato nel punto precedente, all'atto della vendita ai consumatori finali sembrerebbe corretto emettere fattura per operazione non soggetta articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972; e ciò in quanto si è dell'avviso che l'articolo 22 del Dpr n. 633/1972 valga solo per le vendite nazionali.
- L'operazione di cessione sembrerebbe NON creare plafond. Al riguardo la Risoluzione n. 58/E del 2005 afferma che: «Non si potranno formulare, invece, le stesse considerazioni in mancanza di un contratto di consignment stock, ovvero in una fattispecie in cui l'operatore nazionale invia merci verso un proprio deposito situato in un paese terzo per la successiva rivendita; in tal caso, infatti, all'atto dell'esportazione delle merci non si verifica alcuna cessione a titolo oneroso e la rivendita effettuata nel paese terzo non rileverà agli effetti dell'Iva ai sensi [dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.](#)».

E-COMMERCE

Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

Risposta a interpello n. 238/2020

DEPOSITO DOGANALE / ZONA FRANCA IN PAESE EXTRA UE

Risposta interpello Agenzia Entrate 3.8.2020 n. 238

Oggetto: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - **Cessione di beni on line previa esportazione doganale e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale extra-UE - Successiva cessione - Commercio elettronico indiretto - Trattamento IVA**

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (di seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") intende **commercializzare beni di sua produzione** su un mercato extra-UE. A tal fine ha optato per la commercializzazione attraverso la piattaforma BETA che applica una forma di tassazione forfettizzata al momento dell'immissione in commercio.

Il Contribuente precisa che BETA è una piattaforma *online* del gruppo GAMMA che permette ad aziende internazionali di vendere i propri prodotti tramite "*e-commerce*" a privati consumatori dello Stato Omega.

L'Istante chiarisce altresì che le aziende internazionali, nelle attività relative alla gestione del proprio *store* e delle attività di marketing/promozione ad esso connesso, possono avvalersi dei servizi di un *Trade Partner*, agenzia di servizi, revisionata periodicamente dal gruppo GAMMA, che offre un supporto a 360° gradi dietro pagamento di una *fee* fissa annuale e di commissioni variabili mensili, come concordato nel contratto di servizio. La Società dichiara di essersi avvalsa di tale strumento.

Dal punto di vista logistico ed amministrativo, la merce parte dall'Italia per essere trasferita in un magazzino di proprietà di terzi situato in una zona franca dello Stato Omega extra-UE, in attesa di essere venduta a privati consumatori di questo Stato. L'Istante precisa che la merce rimane di sua proprietà fino a quando non verrà venduta al cliente privato.

E-COMMERCE

Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

Risposta a interpello n. 238/2020

All'uscita della merce dal magazzino italiano, i prodotti sono accompagnati da una fattura proforma, idonea a connotare un'esportazione definitiva solo dal punto di vista doganale. In questo documento la merce sarà valorizzata al presumibile valore di vendita, che corrisponde al prezzo che sarà praticato per la cessione degli integratori.

Quando perviene l'ordine sul portale BETA, la merce è ceduta al privato e l'incasso del corrispettivo di vendita accreditato sulla piattaforma DELTA (portale dei pagamenti del gruppo GAMMA).

La somma accreditata sul conto DELTA è decurtata sia della tassazione del 9,10%, applicata dalle autorità locali al momento dello sdoganamento, ossia all'immissione dei beni sul mercato interno, sia delle seguenti commissioni contrattualmente pattuite:

- i. DELTA 1%
- ii. BETA 3%

La merce è sdoganata dalla società che gestisce il deposito fiscale in zona franca (EPSILON) solo al momento dell'uscita dal deposito per essere consegnata al privato consumatore.

Il portale BETA non emette alcuna fattura al privato, ma solo una sorta di scontrino che viene inviato in automatico una volta confermato l'ordine.

L'istante chiede il parere della scrivente in merito alla corretta applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto alla fattispecie rappresentata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante sottolinea che, come tutte le aziende aderenti al sistema BETA, non riceverà (né può ricevere) i dati anagrafici dei privati consumatori dello Stato Omega, ma solo un file riassuntivo in excel con il riepilogo delle transazioni effettuate.

E-COMMERCE

Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

Risposta a interpello n. 238/2020

Il Contribuente ritiene quindi tale operazione non inquadrabile nell'ambito dell'e-commerce in senso tecnico: qualora ricorresse l'ipotesi dell'e-commerce, si determinerebbe la duplice conseguenza che l'operazione non sarebbe soggetta ad IVA per extraterritorialità e parimenti non soggetta all'obbligo di emettere fattura (come previsto per l'ipotesi di cessioni B2C). Se non si ritenesse sussistente la natura di attività di e-commerce, a parere della Società, sarebbe invece obbligatoria l'emissione della fattura (adempimento teoricamente assai gravoso nel caso di specie, considerato che ogni singola cessione sarà attuata per un importo modesto). La fattispecie sarebbe regolata dall'[articolo 7-bis](#) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito "Decreto IVA"), secondo cui l'operazione non è territorialmente rilevante, pur dovendo transitare nella dichiarazione annuale IVA. In tal caso, l'Istante rappresenta il problema insuperabile costituito dalla mancata possibilità di accedere ai dati anagrafici dei singoli clienti privati esteri. L'unico modo di per assolvere l'obbligo sarebbe l'emissione di un'autofattura non imponibile ai sensi dell'[articolo 7-bis](#) del Decreto IVA che consenta di documentare i ricavi conseguiti da tale attività, con periodicità mensile.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il presente parere è circoscritto al trattamento IVA della cessione dei beni in commento sul mercato extra-UE prescelto, senza pertanto entrare nel merito delle diverse *fee* che l'Istante è e sarà tenuto a pagare in forza dei diversi contratti che stipula, con riferimento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo da parte della scrivente, anche ai fini delle imposte dirette.

Ciò premesso, **si fa presente di non concordare con la soluzione prospettata dal Contribuente** per le seguenti motivazioni.

L'operazione di vendita di beni materiali proposta dall'Istante si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. [312/E](#), risoluzione 15 novembre 2004, n. [133/E](#)).

In altri termini, la stipula e il perfezionamento del contratto di vendita avvengono *on-line*, come il pagamento del corrispettivo, mentre la consegna del bene avviene "fisicamente", ossia mediante mezzi ordinari.

E-COMMERCE

Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

Risposta a interpello n. 238/2020

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'[articolo 22](#) del Decreto IVA, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. [696](#).

I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall'[articolo 24](#) del Decreto IVA (cfr. risoluzione 5 novembre 2009, n. [274/E](#) e risposta all'interpello n. [198](#) del 2019).

Nella fattispecie in esame, secondo quanto riferito dall'Istante, i beni prodotti dalla Società sono venduti a consumatori privati dello Stato Omega extra UE mediante un sito locale, previa importazione di questi beni nello Stato Omega e stoccaggio degli stessi in un deposito fiscale locale in attesa di essere ivi venduti. Solo a seguito della vendita avverrà lo sdoganamento della merce da parte di un operatore locale.

Il previo invio dei beni all'estero, nei termini descritti dal Contribuente, costituisce una mera esportazione "franco valuta" in cui manca uno degli elementi caratterizzanti le "cessioni all'esportazione" di cui all'[articolo 8 del Decreto IVA](#) e cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi.

Tale operazione non costituendo "cessione all'esportazione" ai sensi del citato articolo 8 non concorrerà alla formazione del *plafond*, né alla qualifica di esportatore abituale in capo all'Istante (cfr. risoluzioni 21 luglio 2008, n. [306/E](#) e 13 dicembre 2013, n. [94/E](#)).

Con la risoluzione n. [94/E](#) del 2013, la scrivente ha ritenuto assimilabile la fattispecie descritta dalla Società al *consignment stock*, trattandosi anch'esso di un contratto in cui il requisito del trasferimento della proprietà assume un ruolo importante nell'ambito di una cessione all'esportazione.

E-COMMERCE

Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

Risposta a interpello n. 238/2020

Se infatti, in esecuzione di un contratto di *consignment stock*, la merce è inviata dall'Italia in un Paese extra-UE, presso un deposito fiscale di proprietà dell'acquirente estero o di un terzo cui quest'ultimo possa accedere, all'atto del prelievo dei beni dal deposito da parte dell'acquirente, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 8](#), primo comma, lettera a), del Decreto IVA.

Si dà atto quindi dell'esistenza di un'unitaria cessione a titolo oneroso delle merci in uscita, secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all'atto del prelievo delle merci dal deposito. In tale fattispecie, l'effetto traslativo della proprietà dei beni esportati, ancorché differito, non esclude che l'operazione, unitariamente considerata, possa considerarsi una cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 8](#), primo comma, del Decreto IVA.

D'altra parte nell'articolo 8 in commento "non si riscontra disposizione, né esigenza sistematica che imponga una sequenza temporale vincolata degli effetti della transazione nel senso della necessaria anteriorità dell'effetto traslativo del diritto reale rispetto a quello dell'uscita della merce dal territorio comunitario. Atteso, peraltro, che, a fini IVA, assume rilievo la nozione di "operazione" piuttosto che quella di "atto" (...), l'accezione "cessione all'esportazione", utilizzata dalla disposizione, appare, infatti, denunciare la necessaria ricorrenza di un vincolo finalistico tra trasferimento della proprietà e esportazione, ma non anche quella di un'obbligata successione temporale tra i due termini dell'operazione.

Sul piano sistematico, poi, l'osservanza del richiamato principio della tassazione dei beni nel luogo di consumazione richiede solo il carattere definitivo dell'operazione, sicché ciò che risulta essenziale, e che la norma persegue al fine di evitare iniziative fraudolente, è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero"(Corte di Cassazione, sentenza n. [23588](#) del 20 dicembre 2012, nonché sentenza 8 marzo 2013, n. [5894](#)).

Con il prelievo dunque dei beni prodotti dalla Società dal deposito per la consegna al cliente estero si darà esecuzione alla compravendita e si realizzeranno i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 8](#), comma 1, lettera a), del Decreto IVA.

E-COMMERCE

Vendita tramite un deposito in Paese extra Ue

Risposta a interpello n. 238/2020

Il plafond di cui a successivo comma 2, dello stesso articolo, si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risulteranno prelevate e debitamente certificate dall'Istante.

Ciò nel presupposto, affermato dalla predetta pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che sussista *"il carattere definitivo dell'operazione, sicché ciò che risulta essenziale (...) al fine di evitare iniziative fraudolente, è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero"*.

In merito alla prova (il cui onere grava sul Contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero, il collegamento tra i beni inviati all'estero in franco valuta (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato mediante:

- annotazione in un apposito registro delle spedizioni dei beni all'estero, tenuto ai sensi dell' [articolo 39](#) del Decreto IVA, dove riportare per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione doganale;
- indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all'acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti (cfr, risoluzione 4 dicembre 1975 n. [520657](#)).

In merito infine a quest'ultimo aspetto, come già ricordato in premessa, le operazioni di commercio elettronico indiretto essendo assimilate alle vendite per corrispondenza sono esonerate da qualunque obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e anche dalla certificazione dei corrispettivi, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente. Pertanto, i corrispettivi percepiti dalla Società e derivanti dal commercio elettronico dovranno essere annotati nel registro previsto dall'[articolo 24](#) del Decreto IVA, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente [articolo 23](#) per le fatture eventualmente emesse (cfr. risposta [198](#) del 2019).

E-COMMERCE

Vendita tramite unità locali

VENDITA TRAMITE UNITA' LOCALI

Nel caso di vendita a distanza nei confronti di clienti ubicati in mercati extra-UE, capaci di elevato assorbimento di prodotti (ad esempio, Brasile, Federazione russa, India, Canada, Cina, Stati Uniti, ecc.) e caratterizzati da una normativa complessa, può essere opportuno svolgere il commercio elettronico indiretto mediante una presenza strutturata in loco (ad esempio, una società locale).

In tale evenienza:

- l'impresa italiana potrebbe fornire un'adeguata quantità di prodotti alla società estera, con una normale cessione all'esportazione (operazione non imponibile art. 8, c. 1, lett. a, del Dpr 633/1972)
- la società estera provvederebbe a importare i prodotti nel Paese di arrivo, espletando le necessarie pratiche doganali e pagando l'eventuale dazio e le imposte sugli scambi eventualmente in vigore nel Paese estero (riguardo al vino e alle altre bevande alcoliche, la gran parte dei Paesi prevede l'applicazione di accise)

In tale evenienza le operazioni di e-commerce nei confronti dei clienti locali sarebbero gestite direttamente dalla società estera.

E-COMMERCE

Vendita tramite unità locali

ASPETTI AI QUALI PRESTARE ATTENZIONE

Nel caso di presenza a mezzo di società (ad esempio, SRL o forme giuridiche alla medesima equivalenti), occorre prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- **Residenza fiscale della società**: la società estera deve essere amministrata nel Paese estero e NON dall'Italia (rischio «estero-vestizione»);
- **Normativa CFC** (articolo 167, comma 4, del Dpr n. 917/1986): in caso di applicazione dell'imposta societaria con aliquota ridotta, occorre verificare la non applicabilità di tale normativa in tema di «Controlled Foreign Companies» (la quale comporterebbe la tassazione in Italia, per trasparenza, del reddito prodotto nel Paese estero);
- **Transfer pricing** (articolo 110, comma 7, del Dpr n. 917/1986): in caso di scambi di beni e servizi e di finanziamenti intragruppo occorre tenere presente la normativa in tema di transfer pricing